

Ugo Mattei

**La fine
del diritto**

**La grande sostituzione tecnologica
nell'era nuova**

Feltrinelli

Ugo Mattei

La fine del diritto

La grande sostituzione tecnologica nell'era nuova



Feltrinelli

© Giangiacomo Feltrinelli Editore Milano
Prima edizione digitale ottobre 2025

ISBN ebook: 9788858863992

In copertina: elaborazione dell'Ufficio grafico Feltrinelli.

Quest'opera è protetta dalla legge sul diritto d'autore.
È vietata ogni duplicazione, anche parziale, non autorizzata.

La fine del diritto

*In memoria di Guido Alpa, Umberto
Breccia e Franzo Grande Stevens,
maestri generosi e fari di civiltà giuridica.*

*Un benvenuto al piccolo Antonio
(22 maggio 2025), succeduto al Grande
(8 marzo 1931 - 26 ottobre 2022).*

Introduzione

Una curiosa esperienza colpisce il viaggiatore che cammini sul marciapiede di una città cinese. Egli potrà al contempo osservare decine di telecamere che lo inquadrano da ogni posizione, ma doversi guardare da scooter elettrici, motociclette, auto e furgoncini che potrebbero urtarlo in ogni istante se non facesse attenzione. Eppure, la demarcazione degli spazi fra pedoni, mezzi e automobili è spesso ben visibilmente segnalata, senza che ciò ne eviti la costante, vivace quanto pericolosa, commistione. Comuni sono pure i mezzi che procedono contromano dove è palesemente vietato, sotto gli occhi virtuali delle telecamere poste a ogni crocevia delle pulitissime strade di tutte le città. Evidentemente le telecamere, pur attive e onnipresenti, non dissuadono il comportamento deviante.

Chiunque abbia guidato a San Francisco, hub globale del cosiddetto capitalismo della sorveglianza, ricorderà un'esperienza diversa, tanto terrorizzante dall'indurlo a lasciare a casa l'automobile o qualsiasi altro mezzo targato. Anche lì ci sono telecamere a ogni incrocio e le regole del traffico sono così complesse, fra svolte vietate in certi orari e non altri, corsie riservate a mezzi pubblici, *carpool lanes* accessibili o meno a seconda del numero dei passeggeri in auto, che una salata multa, il cui ammontare è direttamente estratto dalla carta di credito lasciata al momento del ritiro dell'auto in affitto, è quasi inevitabile. In effetti, si sgarra sempre, anche soltanto arrestandosi di pochi metri oltre la striscia a uno stop, a un rosso, o cambiando corsia...

Qualche anno fa un amico di ritorno da Singapore mi raccontò che la città era descritta scherzosamente come “a fine city”, giocando sul doppio significato di *fine* come “ottima” ma pure come “multa”, perché i *tickets* arrivavano anche soltanto attraversando la strada a piedi col semaforo rosso. All'epoca non sapevo nemmeno dell'esistenza del riconoscimento

facciale, che consente agevolmente di “targare” ogni persona molto meglio delle impronte digitali, proprio come se fosse un’automobile o un ciclomotore.

Lo scorso anno ho ricevuto una sanzione dal Comune di Pecetto, ricca località residenziale sulle colline torinesi dove *non* risiedo, perché una telecamera “intelligente” mi aveva sorpreso a transitare con la mia vecchia Vespetta, che a quattordici anni potevo guidare senza targa e senza patente, ma che adesso va targata, assicurata e revisionata (la telecamera smart mi ha sanzionato per quest’ultima mancanza!). Un vero Ghino di Tacco elettronico municipale che sorprende i viandanti!

È evidente che in Cina, dove nella terza decade del nostro secolo il sistema del controllo è incredibilmente pervasivo (ci sono telecamere davvero ovunque) e la tecnologia a disposizione è parecchio avanti rispetto alla nostra, la sorveglianza stradale non è implacabile, come peraltro potrebbe, nell’implementazione delle regole per il traffico.

Chi si avvicini alla sorveglianza cinese con la precomprensione proveniente dalla nostra esperienza occidentale non capirà nulla. I cinesi non si comportano come soldatini radiocomandati, stressati dai controlli e timorosi di immediate sanzioni, come sovente descritti dalla pubblicistica occidentale, malata di orientalismo e corrotta da ingenti investimenti di propaganda statunitense: il Congresso ha stanziato lo scorso anno 1,6 miliardi di dollari per cinque anni, da spendersi all’estero per contrastare la propaganda cinese!¹ I cinesi, dicevo, sembrano condurre la propria esistenza come se le telecamere non ci fossero. Se interrogati, raccontano orgogliosi della sicurezza delle proprie strade, un tempo funestate da scippi, e sorridono di fronte alle nostre preoccupazioni per la privacy, dicendo di essere abituati, anche nei villaggi, agli occhiuti vicini di casa!

È evidente che i governanti cinesi, a differenza del sindaco della mia Torino, non utilizzano la sorveglianza per infilare le mani nelle tasche dei cittadini, né è credibile che tutta questa pervasività di sorveglianza sia volta a evitare misteriose minacce di terrorismo uiguro, come qualcuno altresì spiega. Deve esistere un’altra ragione, che ritengo essere più profonda e che coinvolge direttamente il tema di questo scritto.

Qual è la condizione attuale e quali le tendenze future del rapporto fra diritto e intelligenza artificiale, la frontiera più avanzata dell’utilizzo dei dati catturati da telecamere, computer portatili, telefonini, sistemi di pagamento e oggetti smart della più varia natura? Questa frontiera

tecnologica, nota anche come “Internet delle cose” e perfino “Internet dei corpi”, ora che, tramite l’impianto sottocutaneo o direttamente corticale, l’intelligenza umana può essere “aumentata” attraverso il collegamento permanente, è in rapidissima evoluzione e impatta significativamente sul diritto.

La tesi che intendo sostenere in questo scritto è che quello cui stiamo assistendo è un fenomeno di *ritirata del diritto di fronte a un’eccedenza tecnologica che lo sta sostituendo*. Una ritirata inevitabile, dalle enormi conseguenze politiche e perfino antropologiche, di quel fenomeno di organizzazione sociale, fondato sulla dialettica diritti/diritto, che l’Occidente ha inaugurato agli albori dell’esperienza giuridica, fin dai tempi dei sette re di Roma,² e che pareva irreversibile all’apertura del terzo millennio, quando la Cina, nel frattempo divenuta la seconda potenza economica del mondo, aderendo al WTO (World Trade Organization, Organizzazione Mondiale del Commercio) formalizzava la propria deferenza rispetto alla cosiddetta *rule of law* globale. Proprio in quel fatidico inizio del nuovo millennio, raggiunto lo zenit globale dell’egemonia, iniziava il crollo di prestigio del modello statunitense, un sistema giuridico istituzionale che, dal secondo dopoguerra a oggi, aveva conquistato la torcia della leadership giuridica globale, circa mezzo secolo dopo aver superato l’Inghilterra come prima potenza economica del mondo. Non eravamo soli nell’osservare, dopo la caduta del Muro di Berlino, che dal punto di vista giuridico, il concetto di globalizzazione poteva avere come sinonimo quello di americanizzazione!³

Per affrontare questa, come ogni altra grande tematica di trasformazione istituzionale, occorre una prospettiva ampia nello spazio e nel tempo, considerata la natura profondamente culturale e perfino identitaria del diritto in Occidente. Così come è impossibile capire, restando in superficie, la ragione profonda della sorveglianza in Cina, altrettanto impossibile è capire le trasformazioni in corso senza cogliere l’essenza del giuridico nella concezione occidentale, cosa che, evidentemente, va fatta in prospettiva comparativa, non certo limitata alla nostra piccola provincia italica, che tuttavia al diritto occidentale ha dato i natali, duemilacinquecento anni fa.

La nostra ipotesi è che la struttura profonda del diritto occidentale, come fenomeno politico e culturale, ha consentito la nascita e l’affermazione di quell’organizzazione sociale che chiamiamo

capitalismo, mentre ha avuto un ruolo assai più marginale nella costruzione e nello sviluppo della sua antitesi politica, che per comodità chiamiamo socialismo. Il capitalismo non avrebbe potuto generarsi senza la struttura profonda del diritto, mentre il socialismo, tanto in Unione Sovietica quanto, soprattutto, nella sua epifania cinese, non aveva alcun bisogno del diritto per realizzarsi.⁴ Al contempo, il capitalismo, se non fosse stato per la struttura profonda del suo diritto, non avrebbe potuto dar vita a quelle caratteristiche culturali, tipicamente la tutela dei diritti soggettivi, che, tradotte in costituzionalismo liberale, noi consideriamo essenza della libertà e identità dell'Occidente come "mondo libero".

Quali sono questi assunti profondi della legalità occidentale?

Primo: i conflitti sociali tra persone (fisiche e più tardi giuridiche) sono risolti da un soggetto terzo, un tecnico del diritto non coinvolto nel conflitto, secondo principi capaci non solo di decidere chi ha ragione e chi torto, in una sorta di gioco a somma zero, ma anche di convincere lo sconfitto della ragionevolezza della decisione, secondo principi giuridici preesistenti a quest'ultima. Tale idea è resa nella parola latina per indicare il diritto, ovvero *ius* che significa "giusto", "retto", "ragione", in quanto contrapposta a "torto", ossia "storto" e non diritto. Vedremo che *ius* è perfino contrapposto a *lex*, legge, in quanto volontà sovrana che anche arbitrariamente "lega", ossia obbliga.

Secondo: il libero arbitrio. Noi assumiamo, attraverso un'opera di astrazione, che l'individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni materiali, abbia, in Occidente, facoltà di libera scelta.

Terzo: la rilevanza per il diritto di ciò che ciascuno *fa*, non di ciò che ciascuno *è*. Il diritto incentiva o punisce attività esternamente rilevanti, non condizioni di razza, lingua, religione, genere ecc. Questa idea produrrà, col tempo, il principio di uguaglianza borghese ma soprattutto, fin dalle origini, la nozione per cui il nostro foro interno costituisce una dimensione intima, spirituale e non materiale, nota al più a noi stessi e se credenti a Dio.

Quarto: una nozione di diritto indipendente, o almeno tendenzialmente semiautonoma, rispetto agli altri circuiti di socializzazione, che potremmo chiamare sistemi informativo-normativi, come l'istruzione, la politica, l'economia, la religione, la cultura, l'informazione, l'etica, la morale, la moda, la buona creanza, i quali determinano i comportamenti sociali

anche in modo decisivo, ma non vincolante per i consociati, in maniera coercibile da parte del monopolio della forza pubblica.

Queste quattro nozioni, a ciascuna delle quali sarà dedicato un capitolo del presente volumetto, sono tutte profondamente stravolte dalla trasformazione tecnologica in corso: uno sconvolgimento facilitato peraltro da un lento processo di delegittimazione di queste certezze, che, attraversando la modernità, si è accentuato nel corso della cosiddetta globalizzazione, nell'interesse prioritario del capitale privato.

Nel mondo occidentale, abbiamo cominciato a chiamare la trasformazione capitalistica determinata dall'eccedenza della frontiera tecnologica della comunicazione "capitalismo della sorveglianza", sull'onda del successo di un importante libro scritto da una studiosa di Harvard nel 2017.⁵ In realtà, la sorveglianza è un fenomeno che va oltre il sistema capitalistico, perché anche un sistema dichiaratamente socialista a dittatura del proletariato, come quello cinese, ne fa ampio uso: abbiamo già accennato alle tante telecamere e a tutti gli altri *parafernalie* tecnologici che consentono la cattura delle impronte che ciascuno di noi lascia nella sua esistenza su questa terra.

Sono ben al corrente che molta parte della pubblicistica occidentale stenta a comprendere come la Cina del miracolo economico possa ancora considerarsi un sistema socialista. Tuttavia, chi nega la natura socialista di quel sistema si colloca a un livello ideologico non diverso da quello dei giuristi marxisti che consideravano il diritto occidentale sovrastruttura, se non direttamente falsa coscienza borghese. Invero il diritto, pur concedendone la natura prevalentemente sovrastrutturale, ha sempre giocato un ruolo cruciale, non solo nell'autopercezione dell'Occidente ma anche in concrete dinamiche storiche di emancipazione, operando talvolta contro l'interesse della classe dominante, come scudo per i subalterni. Allo stesso modo, il socialismo è sia identità di un popolo sia concreta legittimazione del potere del Partito comunista. Non è incompatibile col socialismo che il capitale privato abbia giocato un ruolo molto importante in Cina dal 1978 in avanti, proprio come negli anni della NEP leninista. Si tratta di una (relativamente) lunga fase di accumulo volta a costruire una struttura (economica) capace di portare il socialismo cinese a partito unico a divenire un modello politicamente più avanzato e civile rispetto al capitalismo occidentale.

In ogni caso, al fine di comprendere la dialettica in atto fra

sorveglianza e diritto, non ha alcun senso prendere partito su dispute di natura ideologica. Conviene invece osservare i concreti utilizzi della sorveglianza nei contesti che si intendono comparare, rispettando le autopercezioni e cercando di individuare tanto le analogie quanto le differenze.

Diviene allora cruciale osservare che la sorveglianza tecnologica, in qualsivoglia contesto politico si manifesti, costituisce un fenomeno di raccolta di informazioni, molto dettagliate e destinate a durare per sempre, sui comportamenti di ciascuno di noi. Mira a definire in dettaglio “chi siamo” basandosi su ogni nostro comportamento da essa catturato, anche il meno consapevole, in tal modo costruendo un nostro profilo che per i suoi fini ci conosce meglio perfino di come noi conosciamo noi stessi.

Qualche anno fa mi era capitato, per una noiosa questione giudiziaria, di dover ricostruire fatti di un tempo storico di qualche anno precedente. Sono dunque andato a riprendere le mie email del periodo e l'esperienza è stata molto significativa. Mi ero infatti nel frattempo completamente dimenticato della maggior parte delle cose che mi occupavano in quei giorni. Piccoli successi o insuccessi, nuove relazioni sociali, delusioni, e perfino attività concrete come viaggi. In un certo senso, data la sua sempiterna memoria, il mio computer (per non parlare del mio smartphone) mi conosce meglio di me! Questa osservazione è quasi banale, considerato che diversi studi hanno dimostrato che l'analisi tramite intelligenza artificiale di una mezza dozzina di like su Facebook o su un altro social, faccia sì che Zuckerberg ci conosca meglio della nostra consorte!

Ora è chiaro che questa conoscenza dettagliata determinata dalla cattura dei dati e dalla loro elaborazione tramite I.A. può essere molto utile per vendere prodotti di ogni tipo, inclusi programmi di partiti politici o di candidati alle elezioni, in un sistema pluripartitico, anche perché, come noto, la linea che separa i bisogni e le preferenze reali da quelli indotti è assai sottile. Per questo i dati, siano essi catturati o trasferiti volontariamente, hanno un grande valore economico e costituiscono il carburante del “capitalismo della sorveglianza” proprio come il carbone o il petrolio lo furono nelle fasi precedenti del capitalismo, in cui le grandi fortune si facevano con la manifattura e non, come oggi, con la finanza, l'informazione e il traffico d'armi.

Nondimeno, per comprendere il fenomeno della sorveglianza

tecnologica in tutte le sue potenzialità, non bisogna cadere nell'errore prospettico determinato dalla visione occidente-centrica nota come "fine della storia".⁶ Infatti, come si accennava sopra, la sorveglianza è tutt'altro che un fenomeno specifico dei sistemi capitalistici. Essa può funzionare assai bene anche al fine politico di costruire, dopo più di settantacinque anni dalla Rivoluzione popolare cinese, e oltre cento dalla nascita dell'Unione Sovietica, un sistema socialista che al mercato contrapponga il piano.

Per comprendere ciò è sufficiente ricordare la vulgata assolutamente dominante a proposito della crisi terminale dell'Unione Sovietica alla morte di Leonid Brežnev, avvenuta nel 1982. Ricordo la mia osservazione diretta quando, nel dicembre del 1985, giunsi a Mosca per la prima volta. Gironzolai per la città, quanto mai affascinato dalla sua imponenza e anche dalla sua decadenza, osservando le proverbiali code ai negozi per comprare i pochi generi alimentari e di vestiario disponibili. Giunsi agli splendidi Grandi magazzini GUM, proprio dietro la Piazza Rossa, costruiti nel 1890 dallo zar Alessandro III e nazionalizzati da Lenin nel 1921, e vagai nei lunghi porticati fra la (poca e grigia) mercanzia disponibile. Mi colpì uno scaffale di stivali invernali foderati di pelo e cercai invano il mio numero. Ve ne erano molte centinaia di paia, forse migliaia, tutte identiche e incredibilmente tutte di numero 40, "medio", troppo piccolo per me. Avevo già studiato l'economista austriaco trapiantato a Chicago Friedrich von Hayek, che il mio amico Pigi Monateri stava traducendo in italiano,⁷ il quale qualche anno dopo, alla "fine della storia", sarebbe diventato autore di culto del pensiero politico-economico dominante in Occidente. Vidi fra quegli stivali, non senza angoscia per un giovane socialista, l'epifania concreta della sua teoria della conoscenza. Senza un sistema di prezzi determinato dalla proprietà privata e dalla libera attività di mercato, nessun agente può sapere cosa, quanto e come produrre. In mancanza di una tale disponibilità decentrata di informazione, il piano (alternativa socialista al mercato) è destinato a fallire, perché la produzione non coinciderà mai con i bisogni paganti degli acquirenti. Ecco perché centinaia di stivali numero 40, di cappotti tutti uguali, di pentole ma non di padelle, giacevano nel 1985 a ingombrare gli scaffali del GUM... Pochi anni e alcuni insipidi segretari del PCUS dopo Brežnev, arrivò Gorbačëv e in seguito con Boris El'cin crollò l'URSS e iniziò la *shock therapy Chicago style*, così magistralmente descritta da Limonov, che

generò i grandi oligarchi, la miseria più nera, la prostituzione dilagante, il traffico massiccio di droga, la violenza più efferata e una generale condizione di umiliazione nazionale delle persone perbene.⁸ In Occidente per tutti gli anni novanta si celebrò la fine della storia, mentre in Russia, per ovviare alla catastrofe sociale, fu necessaria la politica rude ma efficace di Vladimir Putin. Costui, un ex agente del KGB ridotto a fare il taxista dalle politiche di Gajdar (discepolo di Hayek a Chicago), fu scelto dagli oligarchi come candidato presidente per scongiurare la minacciata rinazionalizzazione promessa dai candidati comunisti, ma si rivelò assai più indipendente e spregiudicato di quanto a Davos i suoi danti causa e i loro amici occidentali avrebbero desiderato.

Putin è noto per aver detto: “Chi vuole restaurare il comunismo è senza cervello, mentre chi non lo rimpiange è senza cuore”, affermazione che stride con quanto messo in campo dal presidente Xi Jinping in Cina, dove il crollo del comunismo è stato scongiurato, proprio sotto gli occhi di Gorbačëv in visita di Stato, con la dura repressione di Piazza Tienanmen nel 1989, anno del crollo del Muro di Berlino.

Infatti, mentre è difficile contestare la lettura di Hayek, nelle condizioni tecnologiche in cui il maestro austriaco naturalizzato britannico scriveva, sull'impossibilità per il piano di competere con il mercato a causa della cattiva disponibilità di informazioni, oggi le cose stanno molto diversamente. Forse, piuttosto, si può considerare senza cervello chi non prova a pianificare l'economia in chiave ridistributiva, in un momento storico in cui il capitalismo occidentale, sfregiato dai monopoli e dal complesso militare-finanziario-industriale sempre più guerrafondaio, dovrebbe dichiarare la propria bancarotta economica, intellettuale, e financo morale.

La verità è che, tramite i dispositivi della sorveglianza tanto della vita online quanto di quella offline, le conoscenze su bisogni e preferenze dei consociati, reali o indotti che siano, sono ben più accurate e precise di quanto possa essere prodotto incidentalmente dal sistema dei prezzi nel “gioco della catallassi” di Hayek. Ne segue che, al momento, pianificare è del tutto possibile e sarà sufficiente un breve soggiorno in Cina per vedere il fantastico risultato della campagna contro l'inquinamento a Pechino, la cui aria è oggi assai migliore di quella che si respira in Padania, o di quella per l'ecologia e il verde nelle città, a seguito della quale non solo i parchi, nell'incredibile ricchezza e diversità degli ecosistemi artificiali

rigenerati, ma perfino le aiuole e gli spartitraffico sono curati come il giardino botanico della mia Università!

Con le informazioni tratte dalla sorveglianza sembrerebbe dunque che il piano sia di nuovo possibile; certamente quello per la cultura superiore nelle Università cinesi ha generato decine di campus assai più belli di quelli, già bellissimi, di Stanford o di Duke, con un livello tecnologico diffuso di gran lunga superiore, ben riscontrabile nelle biblioteche. È dunque del tutto probabile che il piano per la riduzione della disuguaglianza fra campagne e città (dove peraltro già oggi la piaga della *homelessness* è del tutto assente), lanciato dall'ultimo congresso del PCC e concretizzato con una spesa a deficit di 284 miliardi di dollari stanziata dal Politbüro nei primi giorni di ottobre del 2024 (in concomitanza con il settantacinquesimo anniversario della fondazione della Repubblica Popolare), al fine di stimolare la domanda interna, possa portare a compimento il cambio di leadership economica globale.

Storicamente, la leadership economica non trascina immediatamente con sé quella giuridica, perché la natura sovrastrutturale del diritto, checché ne dicessero i teorici marxisti, non è completa e il giuridico costituisce pur sempre un campo semiautonomo.⁹ Nondimeno, chi voglia proiettare i propri pensieri più in là, rifiutando di arroccarsi nell'eterno presente, deve prendere in considerazione la possibilità che, in un tempo anche breve data l'impressionante accelerazione della storia, il sistema giuridico occidentale possa cambiare la propria morfologia, adeguandosi per la prima volta a modelli e stilemi provenienti da altrove, che potrebbero pure fare a meno del sistema stesso.

E allora sarà bene interrogarsi, senza paura, su quali possano essere i vantaggi e quali gli svantaggi di un processo di sostituzione dell'attività cognitiva umana da parte della macchina, che non si vede per quale ragione dovrebbe risparmiare l'attuale struttura dominante del giuridico, visto che quest'ultimo è soltanto uno dei sistemi informativo-normativi disponibili e certo non è mai stato l'unico. Riflettendo senza paraocchi su una dimensione autenticamente globale, senza credere che il dominio occidentale sia destino manifesto, forse possiamo indovinare che mondo attende noi, i nostri figli e nipoti, attrezzandoci per accoglierne i tratti di civiltà e resistere ai suoi aspetti distopici.

1.

Nessuno è giudice di se stesso

Ogni civiltà si fonda su un'autorappresentazione mitologica, un racconto fantastico che sublima la trivialità dei fatti. Nel mito, luoghi e almeno in parte personaggi possono essere storici (ossia vichianamente veri). L'elemento di verità fa emergere i bisogni materiali, resi archetipici, cui soccorre ogni specifico mito. Il diritto occidentale radica il suo archetipo nella fondazione di Roma a opera dei due gemelli salvati dalla lupa (mito) e dei loro nerboruti compagni venuti da Alba Longa (realtà). Romolo guida, insieme al più mite gemello Remo, questo branco di giovani, agguerriti e scarsamente socializzati, maschi umani, il materiale grezzo di quello che, dopo il ratto delle Sabine, diverrà l'oggi famigerato patriarcato. Storicamente siamo, si presume, nell'VIII secolo a.C.

Giunti nei pressi di quell'ansa del Tevere che crea l'isola Tiberina, il fondatore si ferma e traccia un solco che dichiara confine (*finis*), invalicabile senza il suo permesso, della nuova città, di cui sarà egli stesso primo re e che porterà il suo nome. Remo risente dell'arroganza e dell'autoritarismo del gemello e lo sfida, scavalcando il fossato e violando così la zona rossa. Ne segue un immediato fratricidio che consacra con il sangue familiare i confini politici della nascente città eterna, mostrando a tutti chi ne sia il sovrano. Subito dopo, Romolo scavalca egli stesso i confini e traccia con regolarità da agrimensore tanti identici piccoli appezzamenti, ciascuno delle dimensioni di due iugeri (grossomodo la misura di un campo da calcio, essendo ogni iugero la quantità di terreno che si poteva dissodare in un giorno di lavoro coi buoi). A ogni compagno della fondazione ne viene assegnato uno, consegnandogli, al contempo,

entro il confine di quei due iugeri, lo stesso potere di vita e di morte del sovrano, più forte perfino del legame di sangue fraterno.

Come ogni mito fondativo, anche questo è arricchito da dettagli e può essere narrato in diversi modi, quindi storici e romanisti di mestiere, che dovessero leggermi, non storcano il naso né muovano obiezioni erudite. Ho scelto un taglio coerente con le esigenze di spazio di questo piccolo scritto, ma, soprattutto, con il mio scopo, quello di mostrare le condizioni in cui doveva svilupparsi lo *ius*, l'ordine giuridico professionalizzato e autonomo che costituisce l'essenza dell'autopercezione occidentale.

Rousseau, famosamente, fissa l'origine della proprietà privata e della disuguaglianza quando il primo uomo ha tracciato i confini di un terreno dicendo: "Questo è mio!" senza che gli astanti gli dicessero: "Buffone! Impostore!".

A quanto pare, Remo ci provò, ma il risultato fu nondimeno la nascita, nel sangue e nella terra, della prima forma di proprietà romana, il *dominium ex iure Quiritium*, un potere assoluto al suo interno, ma confinato esternamente, che rende proprietà privata e sovranità politica quasi indistinguibili. Dentro i confini il proprietario è assoluto, sciolto da ogni vincolo. Egli dovrà sottostare solo all'ordine giuridico, dove *ius* significa sia *ordine* del capo (*iussu Caesaris*: per ordine di Cesare) che *ordine* sociale, in quanto contrapposto alla *stasi* (di origine greca), ossia la guerra civile.

La separazione fra un dentro e un fuori dai confini della terra è una delle prime astrazioni giuridiche, perché i confini dell'attività, anche semplicemente di quella agricola o pastorale, sono inevitabilmente porosi.¹⁰ I conigli, gli sciame d'api, il bestiame e le esalazioni di fumo o di odori sconfinano, invadono lo spazio altrui e producono fastidi. I vicini, nerboruti giovanotti poco socializzati, potrebbero risolverla fra loro attraverso vie di fatto (in quanto contrapposte a vie di diritto), perché entrambi si sentono sovrani nei propri confini, esattamente come Romolo, e potrebbero farsi giustizia da sé. E poiché la stessa coesione sociale dipende dai sereni rapporti fra essi, è importante che si sviluppino sistemi per evitare che vengano alle armi (*ne cives ad arma veniant*). La giustizia, dunque, va "fatta" da altri, applicando le regole del gioco (giurisdizione: dire il diritto).

Come fare? È chiaro che a decidere deve essere il capo, ma è altrettanto chiaro che la sua decisione, per essere efficace nello scongiurare la

catastrofe politica della guerra civile, non può essere sospettata di arbitrio o partigianeria. Deve, in altre parole, essere ed essere percepita come retta, diritta, coerente con l'ordine sociale desiderato (*ius*) per poter convincere non solo chi otterrà ragione ma colui al quale sarà dato torto. Servono dunque regole di *civile* convivenza rispettate da tutti, non arbitrarie ma fondative di una *civiltà* giuridica, in un certo senso capace di autoimporsi per la forza della ragione e non con le ragioni della forza, che neppure il sovrano, in una società a potere diffuso, ha ancora monopolizzato.

Tosto tale civiltà giuridica diverrà molto complessa e sarà maneggiata da un ceto di esperti che professionalizzeranno tali decisioni. Così, in brutale semplificazione, vediamo nascere il diritto civile, il mitico, e poi storico lascito di Roma alla civiltà occidentale in cui ci riconosciamo.

Il conflitto, per non degenerare in vie di fatto, va risolto secondo diritto, da qualcuno privo di interesse diretto, in origine un pari di entrambi i contendenti delegato dal re. Costui, *iudex*, non potrà decidere arbitrariamente ma dovrà giudicare secondo la legge, il diritto e le consuetudini via via sviluppatesi, in un progressivo processo istituzionale e sociale in cui sulla scena irrompono i giuristi, essenziali per trasfondere al decisore, tramite pareri e formule, la sapienza civile sempre più complessa e necessaria.

Si noti che un simile processo si ripete, secoli dopo, anche in quella che diverrà la culla della *rule of law* moderna, l'esperienza inglese di centralizzazione del potere, in cui il sovrano nomina giudici (presto professionalizzatisi) per decidere, secondo l'antica consuetudine del regno (*common law*), i conflitti tra grandi proprietari terrieri divenuti tali perché compagni di conquista di Guglielmo II di Normandia nel 1066. Col 1688, data della Gloriosa rivoluzione, il ruolo di arbitro di ogni conflitto, fra proprietari e fra proprietà e sovranità, sarà costituzionalizzato nel giudice, giurista professionista, indipendente e inamovibile (Act of Settlement, 1701).

A ben vedere questa evoluzione millenaria di incredibile complessità e interesse, che costituisce una vera e propria lotta per il diritto contro l'arbitrio del potere politico, istituzionalizza quella che sembra una banalità: nessuno può essere giudice in un affare che lo riguarda direttamente, perché la terzietà è necessaria per una decisione giusta, accettabile anche da chi ha perso. Mentre la decisione politica è imposta

dal più forte al più debole, quella giuridica legittima è imposta dalla forza della ragione e non solo dalla ragione della forza.

Questo principio ovviamente prende molte forme, ma nella terzietà e mancanza di legami con le parti del decisore e nella razionalità della sua decisione, vuoi procedurale (come nella decisione della giuria sul fatto), vuoi motivazionale (come nella motivazione della sentenza in fatto e in diritto), sta la sua essenza profonda.

Deve esistere un conflitto fra pari (principio di uguaglianza formale) che viene giudicato secondo terzietà in quel gioco a somma zero che meglio vedremo nel capitolo terzo. Questa è la sensibilità occidentale della *rule of law*, la civile e formalizzata decisione del conflitto sociale fra persone. Il giudice terzo dovrà essere indipendente: nell'Italia dei Comuni, per evitare amicizie fra giudice e parti, si preferivano magistrati stranieri (ed è questa una delle ragioni per cui il diritto romano infine prevalse sulle molte e diverse consuetudini locali) e nella Costituzione degli Stati Uniti al giudice viene conferita nomina a vita e irriducibilità del salario. Nella visione occidentale, è proprio questa terzietà ed estraneità rispetto alle persone in conflitto a mancare alle culture gerarchiche e collettivistiche, siano esse il frutto del dispotismo orientale o del rapporto gerarchico e patriarcale, che il conflitto soffoca o previene o comunque decide con la ragione della forza per amicizia o prossimità sociale.

Anche questa autopercezione occidentale dalle origini mitologiche cozza, come il mito del libero arbitrio o quello della separazione tra foro interno e foro esterno, con i processi storici materiali che progressivamente ma inesorabilmente corrodono l'idealtipo, fino a smascherarne la natura di falsa coscienza. In particolare, come ormai documentatissimo nella letteratura, l'ideale per cui tanto il forte quanto il debole, nascosti dalla maschera dell'uguaglianza formale, possano ottenere, grazie alla terzietà del decisore, uguale tutela, ben di rado è stato realtà, anche se i giuristi amano portare esempi di vittoria di Davide contro Golia. Blockbuster hollywoodiani dal successo planetario, quale per esempio *Erin Brockovich* con la mitica interpretazione di Julia Roberts che, grazie al diritto, può essere "forte come la verità", testimoniano come questo ideale vada ben oltre la cultura professionale del giurista.

A ben vedere proprio nel 2000 (l'anno di uscita di *Erin Brockovich*) inizia a manifestarsi negli Stati Uniti, divenuti dal dopoguerra in avanti paese egemone culturale nel diritto (come in molti altri ambiti), ammirato

e imitato in tutto il mondo (capitalista), l'erosione del mito della terzietà del decisore. Il nuovo millennio si apre col caso Bush vs. Gore, in cui la Corte suprema federale dà ragione al primo, consegnandogli la contestatissima e risicatissima vittoria con una maggioranza di cinque a quattro perfettamente corrispondente con la fede politica dei giudici. Non si decise sulla base di alcun principio, ma unicamente in base al rapporto amico-nemico delle parti rispetto a chi aveva nominato i giudici. Passano pochi mesi e l'ideale della dea bendata prende un'altra botta perché, dopo l'11 settembre 2001, diviene progressivamente più rilevante, nella nascente logica emergenziale permanente, chi Hamdi o Padilla siano, sembrino o che cosa pensino, piuttosto di che cosa abbiano fatto per finire a Guantánamo. Non solo emerge la già vista logica della sorveglianza, ma il giudice (di Military commissions) non è più terzo e bendato ma partecipa, con il presidente Bush, alla "War on terror".

Ma anche su questioni ben meno eclatanti si stava manifestando l'erosione dell'ideale della terzietà di un giudice che *ex post* decide un conflitto fra pari. Le Corti di giustizia parevano sempre più riluttanti a sindacare le clausole contrattuali che banche, assicurazioni, compagnie telefoniche e di trasporti imponevano ai loro clienti. Esse dettano direttamente le clausole fra le parti e istituiscono giudici o mediatori da esse stesse compensati per applicarle in caso di contestazione, secondo una logica di standardizzazione dei contratti e privatizzazione della giustizia progressivamente informata al prendere o lasciare.

Sempre più difficile diveniva ottenere, per il consumatore, risarcimenti dei danni sufficienti a scoraggiare i comportamenti abusivi delle corporation, persone giuridiche, sicché pareva che i giudici, tolta la benda, decidessero ormai sempre più chiaramente per il più forte, negando a Davide qualunque strumento capace di mettere in difficoltà Golia. Ovviamente questo processo avveniva, come ogni trasformazione in era neoliberale, in nome dell'efficienza economica, perché la terzietà neutrale, esito di procedure formali, veniva considerata troppo costosa e complicata. Così, al posto di ovviare ai problemi di accesso al diritto determinati dai costi, dal 1978 in avanti si manifestò un movimento che finì per buttare il bambino con l'acqua sporca, promosso a ADR (Alternative Dispute Resolution), in cui la mediazione amichevole accompagnata da professionisti dell'armonia divenne progressivamente la sola via percorribile in moltissimi ambiti.¹¹ La corporation creava le leggi

private imposte ai contraenti con clausole di esclusione della giurisdizione insindacabili e al più chi ne fosse danneggiato poteva ottenere qualche soddisfazione docilmente mediando e non ergendosi a Davide contro Golia.

Con questi e molti altri stratagemmi ideologicamente promossi in ogni periferia e semiperiferia, sempre più gli psicologi si sostituivano ai giuristi come professionisti volti a facilitare il consenso nel risolvere i conflitti sociali in modo armonico, senza tuttavia intaccare il potere sempre più impressionante delle persone giuridiche nel dettar legge per via contrattuale alle persone fisiche. Le corporation non avevano che da predisporre un ambiente artificiale per partecipare alle mediazioni e risolvere consensualmente le controversie generate dai loro stessi abusi, spostando così l'attenzione non sulle responsabilità per il fatto storico che ha originato la controversia ma su come una persona fisica (magari infuriata) si comporta nell'ambiente artificiale della mediazione.

Questa evoluzione, lenta e inesorabile, viene descritta come movimento anti-diritto da Laura Nader, una delle massime antropologhe giuridiche contemporanee, attraverso il quale si impone un'“ideologia dell'armonia” molto più simile ai modelli decisionali non conflittuali dei villaggi zapoteci (da lei studiati) o del Tao armonico confuciano che caratterizza il non-diritto cinese, secondo l'orientalismo occidentale già descritto.

Su questo terreno preparatorio si innesta la rivoluzione tecnologica delle piattaforme, che imprime una grande accelerazione tanto al movimento per il non-diritto quanto alla sua sostituibilità con strategie tecnologiche di prevenzione.

Tutti noi abbiamo progressivamente sperimentato la degradazione della privacy, in era neoliberale, quando le varie autorità indipendenti sono state create per rendere gli apparati pubblici più amichevoli nei confronti dei mercati. Più si è cominciato a parlarne ossessivamente, più essa è stata trasformata da diritto importantissimo della persona, capace di estendere la tutela proprietaria borghese anche ai non proprietari in una società pluriclasse (il saggio inaugurale del concetto di privacy scritto da Warren e Brandeis è del 1890), a meccanica e noiosa firma su infiniti moduli prodotti da banche, assicurazioni e telecom, o a scusa per negare informazioni innocue e di puro buon senso. In era Internet, quasi coeva al neoliberalismo (essa inizia con l'apertura commerciale del World Wide

Web, 1993-1995), le origini della privacy come “diritto a essere lasciato in pace” e “proprietà dei non-proprietari sul proprio corpo e il proprio spirito”, non solo vengono dimenticate, ma i sistemi per ottenere il “consenso” a essere sorvegliati pervasivamente vengono a loro volta semplicemente incorporati nella pura logica del prendere o lasciare. Da vent’anni l’umanità quasi intera (ormai gli internauti sono circa cinque miliardi, gran parte dei quali tramite smartphone) è stata socializzata come un criceto da esperimento. Noi sappiamo di non poter accedere ad alcuna delle meraviglie presenti in rete senza cliccare più rapidamente possibile su uno o più “I agree”. Questi tasti della privacy sono degli stop fastidiosi ma necessari per ottenere l’accesso, o il successo nella compilazione di un modulo online, proprio come, per i nobili scozzesi, Londra era una tappa necessaria e fastidiosa sulla via di Parigi. Tuttavia, cliccando meccanicamente “I agree”, si entra nella giurisdizione privata delle piattaforme le quali, tramite moduli appositi, non solo ci fanno accettare ogni regola da esse stesse predisposta nel proprio interesse ma anche pseudo-giudizi privati per dirimere le controversie. Questa azione meccanica che compiamo senza pensarci o poterci pensare (per leggere tutti i contratti standard che incontriamo mediamente navigando per un anno è stato stimato che ci vorrebbero 172 giorni) emargina completamente l’archetipo del diritto, sopra descritto come insieme di regole date e applicate da un terzo indipendente che esercita sovranità. Per essere diritto esso non può essere dato da una delle parti in causa nel proprio interesse o amministrato da un soggetto dipendente da una delle parti. Ebbene, a questo pseudo-diritto ci siamo abituati per quelle otto ore al giorno che in media passiamo attaccati a Internet, sicché la cosa ci sembra normale e non ce ne accorgiamo, fintanto che Facebook non cancella senza spiegazione il nostro account per aver presumibilmente preso posizioni politiche sgradite al potere...

Ma non è tutto. Infatti, se anche avessimo letto i contratti capestro con cui rinunciamo a ogni diritto e alla giurisdizione (altro che privacy!) e decidessimo di non accettare, non avremmo altro modo di farlo che rinunciando al servizio, perché molto semplicemente non accettare è come non avere la password. Prendere o lasciare, ossia il ricatto del più forte rispetto al bisognoso, la logica del padrone delle miniere, che unilateralmente riduce il salario al minatore, perché tanto il proletario deve necessariamente piegarsi per poter mangiare.

Prendere o lasciare è una via di fatto, non di diritto, è la logica estorsiva, non del principio. Una società governata dal prendere o lasciare è fondata sulle brute e incivili relazioni di potere non motivato nel suo esercizio. È così perché è così. Nelle parole del Poeta adatte per noi: “Vuolsi così colà dove si puote ciò che si vuole. Taci e più non dimandare!”.

Questa trentennale socializzazione alla sottomissione ha avuto un effetto devastante sul senso del diritto e dei diritti nella società occidentale. Essa ha prodotto gravi forme di schizofrenia sociale, perché da un lato l'autopercezione dell'Occidente è quella di essere una società fondata su diritti sempre più variegati e fantasiosi, dall'altro la prassi è che trascorriamo la maggior parte della nostra giornata in un mondo di non-diritto.

Non solo. Come vedremo in conclusione, questa sostanziale assenza del diritto sostituito da una diversa logica, resa possibile e strutturata dalla rete, costituisce una vera e propria socializzazione di massa all'ubbidienza, che impatta con i suoi effetti anche sulla vita offline. Mai i compagni di Romolo (e quelli di Guglielmo II di Normandia) avrebbero accettato la logica dell'“è così perché è così”. Roma non sarebbe stata fondata e ne sarebbe seguita la *stasi*. Oggi, tuttavia, i giovani loro coetanei, che avrebbero muscoli e cuore per ribellarsi, accettano in larga maggioranza questa logica.

2.

Il libero arbitrio come presupposto giuridico

In Occidente assumiamo, attraverso un'opera di astrazione, che l'individuo, indipendentemente dalle proprie condizioni materiali, abbia facoltà di libera scelta. Non si tratta di un assunto coevo all'evoluzione del diritto, ma il diritto ha rapidamente interiorizzato questo esito della rivoluzione illuminista e borghese, rendendolo parte della propria struttura. La libertà nel commercio al fine di accumulo fu il principale obiettivo materiale della borghesia rivoluzionaria, destinata a sovvertire il clero e l'aristocrazia come classe dominante. Tuttavia, la commistione fra libertà dell'avere e dell'essere, giuridicizzata nella definizione illuminista di proprietà privata, fu capace di mobilitare liberi intellettuali e perfino masse popolari in cerca di emancipazione. Costoro, nei loro generosi aneliti di genuina libertà di pensiero, gli uni, di emancipazione dal bisogno e dalla servitù, gli altri, finirono per favorire la borghesia capitalista nella sua spregiudicata conquista del potere in Europa e nelle periferie coloniali.

“Libertà va cercando, ch'è sì cara, come sa chi per lei vita rifiuta” (*Purgatorio*, I, 70-72), scrisse il Poeta. Nelle pagine meravigliose di Victor Hugo, una tale potente idea risuona sulle barricate parigine della rivoluzione di luglio, quando la borghesia europea andava concretizzando, viepiù implacabile, il tradimento ai danni delle masse popolari, ricostruendo alleanze con clero e nobiltà per far prevalere la logica dell'avere (e dell'accumulo) sfidata dalla inevitabile contraddizione con quella dell'essere.¹²

Due equazioni, quella fra proprietà e libertà e quella fra libertà e uguaglianza, fondano così ancor oggi l'ordine giuridico capitalista,

costruendo il senso comune della società borghese. Sono valori di fondo che in Occidente soltanto i rivoluzionari materialisti, dal '48 alla Comune, dagli spartachisti ai bolscevichi, osarono mettere in discussione, denunciandoli come falsa coscienza.

Nel campo del giuridico, l'ideologia della libertà proprietaria si concretizza in soluzioni tecniche capaci di risolvere conflitti sociali concreti fra proprietari (piccoli e grandi, interessati al valore d'uso piuttosto che a quello di scambio, utilizzatori dinamici piuttosto che statici di determinati beni...), facendo prevalere ora gli interessi degli uni ora quelli degli altri, secondo la più celebre e moderna teorizzazione del giurista tedesco Rudolf von Jhering (1818-1892). Sempre nell'ambito dell'ordine giuridico costituito, il diritto occidentale prova a mediare il conflitto di classe, quello fra proprietari e proletari, attraverso formule e regole nell'ambito di proprietà, contratto, obbligazioni, lavoro, assetti societari.

In questi ambiti la formulazione astratta della proprietà borghese, come libertà assoluta rispetto a un bene, scende a patti con la sua concretezza di relazione sociale giuridicizzata, in cui a una specifica libertà di Tizio corrisponde necessariamente una soggezione di Caio; a un potere in capo a Ruben, una mancanza di potere di Simone; a una libertà di dare ordini e di disporre in capo al padrone, un obbligo di ubbidire a carico del dipendente.

Così come la libertà proprietaria astratta diviene concreta, anche la libertà di autodeterminazione del non proprietario si concretizza in virtù del sostegno che lo Stato garantisce alla proprietà privata, sicché tanto maggiore è l'ambito della prima tanto minore è quello della seconda.

Famosamente Rousseau, come già detto, fissò l'origine della disuguaglianza nel primo uomo che disse "questo è mio!" (senza che gli altri gli dicessero buffone o impostore), e altrettanto famosamente Proudhon definì la proprietà privata un furto. Anche qui ci è voluto il giurista a dare contenuto concreto a questa denuncia dell'ordine capitalista fondato sulla proprietà privata, come astrazione volta al furto dell'autodeterminazione altrui. Nella tradizione marxista, ove si superarono i diversi utopismi in nome della concretezza storica dei rapporti materiali di produzione, operano, fra gli anni trenta e gli anni quaranta del secolo scorso, tanto Evgenij Pašukanis quanto A.V. Venediktov.¹³ In questi autori sovietici, rispettatissimi fra i colleghi del "mondo libero", appare ben chiara tanto la critica giuridica

dell'uguaglianza formale borghese (Elon Musk e un povero clochard sono entrambi liberi di dormire sotto un ponte), quanto la contrapposizione strutturale, offuscata da tutte le definizioni giuridiche capitaliste di proprietà, fra *proprietà personale* e *proprietà dei mezzi di produzione*, laddove la prima può effettivamente essere funzionale a un'esistenza libera e dignitosa (proprietà della casa di abitazione, di un mezzo di trasporto, di abiti consoni ecc.), mentre la seconda è funzionale all'estrazione di plusvalore e di sfruttamento a vantaggio del capitalista, tramite rendita e coercizione economica dei subalterni.

Questa differenza strutturale è offuscata dall'astrazione borghese, anche ben temperata quale quella di Dossetti nell'Assemblea costituente, secondo cui si deve costruire una società di *tutti proprietari*, piuttosto che un sistema socialista di *tutti proletari*. Essa è probabilmente la più potente sovrastruttura ideologica mai inventata, capace di rendere accettabili dal senso comune le più oscure disuguaglianze, percepite come esito di una libertà proprietaria dinamica, efficientemente esercitata dal capitalista di successo grazie ai propri meriti. L'equazione proprietà/libertà di scelta mobilita anche il piccolo borghese, proprietario di un modesto appartamento e di un'automobile, che lotta per giungere a fine mese, a difesa delle grandi corporation multinazionali e dei loro manager miliardari, che interpretano la libertà capitalista di accumulo fino ai suoi estremi. Il piccolo borghese non si accorge che la sua autodeterminazione, che egli fa coincidere con la proprietà privata (personale), è in realtà oppressa e limitata da quella sui mezzi di produzione.

La parola "proprietà" abbraccia ambiti assai diversi e nasconde interessi politici e di classe contrapposti. Questa polisemia andrebbe sostituita con due termini differenti, uno per designare la piccola proprietà personale e uno per designare la grande proprietà che è rendita, sfruttamento, estrazione non solo quando ha a oggetto mezzi di produzione ma anche quando è improduttiva e parassitaria. Ma questi due vocaboli, assai significativamente, non esistono, sicché il perdente si mobilita per sostenere il vincitore dei processi sociali in nome della libertà!

Il libero arbitrio è condizionato dalle possibilità materiali di esercitarlo, per cui chi, come Jean Valjean nei *Miserabili*, ruba un tozzo di pane perché ha fame o deve sostenere la propria indigente famiglia, difficilmente può dirsi aver *scelto* il crimine. Se questi limiti materiali del libero arbitrio sono noti e riflessi da tempo, seppur in minima parte, nel

diritto capitalista (rescissione contratto concluso in stato di bisogno, scriminante stato di necessità ecc.), la trasformazione tecnologica in corso ne introduce di nuovi molto più subdoli, diffusi e pervasivi.

Il diritto moderno, cioè quello che ha accompagnato lo sviluppo capitalista, ha saputo convivere grazie alle sue preoccupazioni squisitamente pratiche con la refutazione filosofico-teologica generale del libero arbitrio, articolata con intensità crescente da Lutero e Calvino. Infatti, la predestinazione, lungi dal mettere in discussione la libera scelta acquisitiva del proprietario fiaccandone gli istinti di accumulo, ha costituito, tramite l'etica protestante, il vero spirito del capitalismo, che ben si riflette nel destino manifesto e nel conseguente suprematismo bianco, ancor oggi non sopito negli Stati Uniti di Trump e Elon Musk.

Proprio quest'ultimo, quattro anni fa, ha presentato, in una conferenza stampa a San Francisco, la porcellina Gertrude. Essa viveva da alcuni mesi con un microchip impiantato nel cervello. Da allora gli esperimenti sul progetto *Neuralink* sono continuati. Nei primi mesi del 2024, il microchip interfaccia tra uomo e macchina è stato impiantato a Noland Arbaugh, un signore paraplegico selezionato fra gli oltre mille candidati alla sperimentazione. Il paziente ha avuto qualche settimana di benefici, poi il cervello, che si è scoperto muoversi nel cranio con un'intensità di tre volte superiore al previsto, ha scalzato l'85% dei microcavi (molto più sottili di un capello) inseriti per circa tre millimetri nella corteccia cerebrale, provocando l'arresto nel funzionamento della macchina. Per ovviare a questi problemi, la FDA ha concesso una seconda autorizzazione, il 21 maggio dello scorso anno, per un'inserzione più profonda di "cavi" a circa otto millimetri di profondità.

A seguito di questi annunci, il valore di *Neuralink*, che oggi ha circa trecento dipendenti, è esploso superando la soglia dei sette miliardi (non ancora in Borsa). Musk ha saputo capitalizzare l'entusiasmo coniando un *token* di nome Neuralink (che nulla condivide con la società se non il nome), subito schizzato di valore del 1400% in un giorno.

In realtà, non c'è soltanto Musk coinvolto in questo business. Prima della sua discesa in campo, una piccola start up californiana, Synchron, oggi legata a Openai (Microsoft), ha sperimentato impianti meno invasivi, che inviano il microchip alla corteccia tramite un semplice stent nella giugulare del paziente. Anche Meta (Facebook) si è gettata nel business dei cyborg e vorrebbe superare la scrittura o il sistema vocale per accedere

ai computer rendendo possibile pensare una parola perché la macchina ubbidisca al desiderio umano.

Sotto la solita magistrale regia di Peter Thiel, il cui Founders Fund è, per la Silicon Valley, ciò che fu la Mediobanca di Cuccia per il boom economico italiano, si sta infrangendo la barriera del neuro-capitalismo.

Convienne capire un po' di più che cosa sta davvero avvenendo. Gli entusiasmi, al di là degli spettacolari successi finanziari, sono facili da condividere: i pazienti quadriplegici potrebbero ricominciare a camminare, le malattie degenerative rallentare, perfino i ciechi recuperare la vista, se grazie alla tecnologia cognitiva il cervello umano potesse direttamente dialogare con la macchina. Tuttavia, così come per ballare il tango bisogna essere in due, il rapporto cervello/macchina è necessariamente relazionale, trattandosi di scambio di informazioni, sicché la grande questione da affrontare è: sarà davvero la macchina a ubbidire al desiderio umano o sarà quest'ultimo a ubbidire alla macchina? Sarà cioè l'umano a beneficiare della macchina, accedendo con immediatezza al suo bagaglio di conoscenze (trovare un ristorante di prossimità semplicemente pensando a una carbonara), o sarà la macchina telepatica (*telepathy* è il nome del microchip che Musk sta sviluppando!) a profittare dell'accesso ai più intimi e reconditi dei nostri desideri?

Qualche anno fa Yuval Noah Harari, uno dei guru mediatici occidentali beneficiari dei favori del World Economic Forum, condivise a Davos l'idea, entusiasmante per i mercanti riuniti fra le Alpi svizzere, che il cervello umano possa essere hackerato, inducendo desideri e bisogni eterodiretti.¹⁴

Vale la pena di condividere le preoccupazioni di Rafael Yuste, scienziato della mente e direttore del prestigioso Brain Project della Columbia University. Dopo un paio di decenni di ricerche, gli studiosi sono riusciti a far sì che le loro cavie, in genere scoiattoli ma anche maialini, percepiscano e “vedano” situazioni del tutto immaginarie capaci di farle mangiare anche se non hanno fame o fuggire di fronte a pericoli inesistenti. Non si tratta dunque più soltanto della capacità di analizzare come il cervello funziona, monitorandone in dettaglio gli impulsi, ma si è raggiunta già la capacità di decidere come deve funzionare, facendo sì che la corteccia produca le immagini necessarie.

Ovvio è il potenziale curativo per sofferenze come la schizofrenia, le allucinazioni e forse anche certe forme di cecità. Ma i rischi vanno presi in

considerazione. Infatti, col solito pretesto del progresso medico, per curare una parte dell'umanità (ricca) affetta da un terribile male si affina una tecnologia che nelle mani sbagliate (ossia quelle di Davos, le for-profit corporation essenza del capitalismo) può rendere, fuor di metafora, cieca tutta l'umanità, come nel celebre romanzo di Saramago.

Si tratta di un dilemma tragico. Ho infatti l'impressione che l'umanità, anche senza gli impianti neuro, sia già stata resa cieca, tramite i dispositivi della comunicazione, rispetto ai rischi catastrofici cui la sottopone la macchina micidiale del capitalismo a trazione bellica. I pericoli che Yuste individua, forse in modo un po' psicologicamente scisso dato il mestiere che fa, sono legati alla possibilità di costruire un'umanità fatta di cyborg irreversibili, dal comportamento eterodiretto, una sorta di popolazione schiavile felice quale quella immaginata da Aldous Huxley.

La sfida per il diritto è radicale. Infatti, l'intera tradizione giuridica occidentale si è sviluppata su un'idea forte di libero arbitrio individuale. Da san Tommaso a Bartolo, passando per i giuristi gesuiti di Salamanca, senza soluzione di continuità fino a Grotius, Locke e Kant, nonostante la predicazione di Lutero e Calvino sulla predestinazione, l'eterodeterminazione di una scelta (violenza, raggio, financo in casi estremi oppressione economica) è considerata una patologia eccezionale di una condizione altrimenti libera, che ci consente di determinarci nel foro interiore per porre in essere scelte personali di cui siamo giuridicamente responsabili. Di queste patologie il diritto occidentale si fa carico con una serie di dottrine (sia nella responsabilità civile sia in quella penale) che cercano di cancellare le conseguenze di scelte non libere, coartate.

Tuttavia, se tutte le scelte non sono libere, ma agite in virtù di condizionamenti tecnologici capaci di penetrare le nostre menti, come si giustifica in generale la sanzione giuridica? I giuristi socialisti, proprio perché consci che in condizioni di capitalismo il proletariato subalterno è sempre determinato dalla violenza economica e dal bisogno, si liberarono del feticismo della legalità borghese. Essi, in transizione verso un comunismo emancipato dallo Stato e dal diritto, inventarono teorie giuridiche compatibili con la limitatezza del libero arbitrio dei subalterni, talune delle quali, per esempio la funzione rieducativa della pena, ebbero fortuna anche nel "mondo libero".¹⁵

Si noti che la mancanza di libera scelta autonoma (ossia non

eterodiretta) mina alle fondamenta la stessa idea di diritto come mediazione di conflitti fra individui responsabili portatori di diritti, e in effetti su questa base si è articolata la più celebre critica di Pašukanis alla legalità borghese.

Coerentemente (e poi tragicamente con Stalin), sulla scia di Bogdanov, il grande psichiatra, drammaturgo e scrittore molto vicino a Lenin, la rieducazione non poteva che divenire ambito psichiatrico piuttosto che giuridico, proprio perché questa nostra amata sovrastruttura borghese nota come legalità presuppone una libertà individuale che alcuni pensatori ritenevano inesistente. In un periodo di purghe tragiche (di cui fu vittima lo stesso Pašukanis, il giurista sovietico più conosciuto e rispettato anche nel “mondo libero”), ben lontane dalla magnifica società utopistica immaginata da Bogdanov nella *Stella rossa*, si realizzò il peggio dei due mondi, perché al carcere furono affiancati Gulag e manicomi, al giurista, divenuto vieppiù burocrate, psichiatri e carcerieri della mente, per evocare Miłosz.

Quella che si sta nuovamente aprendo, stavolta esito della grande trasformazione tecnologica piuttosto che della coscienza di classe subalterna, è una questione cruciale, che noi giuristi dovremmo studiare sotto il label di *neuro-privacy*, che tocca da vicino il più grande tema che ha accompagnato la nascita e la crescita della civiltà umana, ossia la questione del libero arbitrio, decisiva soprattutto nella costruzione della tradizione giuridica occidentale.

Di qui la richiesta, per ora assai tenue, di una moratoria per questo tipo di ricerche, così come per fortuna avvenne (almeno in parte) con la clonazione umana dopo la pecora Dolly. Ovviamente, non si tratta di una questione semplice, non solo per i dilemmi morali aperti: si può ben argomentare, con Lev Tolstoj, che il libero arbitrio sia un’illusione, sicché già oggi i bisogni e le decisioni sociali sono eterodiretti dagli investimenti in marketing. Difficile è immaginare pure le tecniche con cui una scelta di protezione radicale della *neuro-privacy* potrebbe essere implementata. Scorrendo l’elenco delle pubblicazioni di Yuste, mi sono reso conto di capire a stento di cosa parlassero, sicché sarebbe necessaria una *task force* di specialisti di alto livello per bloccare questo genere di ricerche nei laboratori, e qui ci apriremmo ai problemi generati da tecnocrazia e specialismo.

La stessa decisione politica di bloccare questa ricerca è comunque

condizionata dal cosiddetto dilemma di Collingridge, che già nel 1980 dimostrava come le conseguenze negative dell'innovazione tecnologica siano difficili da vedere e facili da regolamentare in una prima fase, mentre trascorrendo il tempo, dati gli investimenti e gli interessi massicci che esse generano, divengano sempre più facili da vedere e sempre più difficili da regolamentare. L'esperimento su Dolly aveva prodotto una sollevazione immediata di pubblica opinione, mentre quello su Gertrude, di ormai quattro anni fa, non ha creato alcuno scandalo. Può essere che si sia già gravemente in ritardo anche su questo fronte, come lo siamo stati un paio d'anni fa quando Chat GPT ha mostrato il potere (e i rischi) dell'I.A.

Di fronte all'innovazione tecnologica sostenuta dal grande capitale, il diritto sembra davvero impotente, anche se, in teoria, dispositivi giuridici quali il *principio di precauzione* sarebbero a disposizione per guidare scelte ponderate, fermando le innovazioni che non possano dimostrare positivamente la loro innocuità. È triste perciò riportare che, nulla avendo imparato dalla vicenda Eternit sull'amianto e dalla *tobacco litigation* sulla latenza dei danni, si stia procedendo alla garibaldina con RNA modificato, tecnologie 5G, esperimenti sull'inseminazione delle nubi, automazione poco testata degli aeroplani Boeing e altre amenità...

3.

Ciò che faccio e ciò che sono. Il diritto e la maschera

In latino la parola *persona*, concetto chiave della grammatica giuridica, significa “maschera”. Una maschera serve a nascondere una verità a essa retrostante, il vero volto di chi la indossa. Sul palcoscenico delle tragedie, fin dal loro apparire con Eschilo, gli attori indossavano maschere, attraverso le quali gli spettatori potevano riconoscere i personaggi ricorrenti.

Soltanto ciò che avviene fra le maschere sul palcoscenico importa. Quanto avviene dietro le quinte, quando gli attori tolgono le maschere, resta del tutto indifferente. Allo spettatore e al regista nulla importa dell'intima condizione dell'attore, se chi interpreta Orfeo sia davvero innamorato della bella attrice che interpreta Euridice. Gli attori mascherati verranno giudicati unicamente sulla base di come si sono comportati sul palcoscenico. Come hanno interpretato quel ruolo rappresentato dalla maschera (che in altra occasione potrebbe essere svolto da altro attore), non cosa provano come specifici uomini o donne in carne e ossa. La maschera nasconde e al contempo generalizza, contando solo il personaggio che essa rappresenta, non l'attore.

Similmente, i giuristi romani chiamati a dirimere conflitti di grande rilevanza politico-sociale, per lo più legati all'utilizzo o al controllo di risorse o a episodi di violenza fisica, si occupavano soltanto di persone (fisiche o giuridiche), maschere che si muovono sul palcoscenico della vita sociale. Per il diritto contano, fin dalle origini, azioni o omissioni valutate in modo generalizzabile, del tutto indifferente rispetto a ciò che gli attori sociali *davvero* provano, a chi essi *davvero* sono. Per il giurista è

del tutto indifferente se Tizio che ha mollato un pugno a Caio rompendogli il naso in realtà fosse motivato da odio, da amore o da indifferenza. Ciò non rileva più di quanto rilevi che Tizio sia grasso oppure magro, bello oppure brutto, buono oppure cattivo, avaro o generoso, ricco o povero. Una *persona* non può dare un pugno a un'altra *persona*, salvo che circostanze oggettive lo consentano. Per il diritto, fin dalle origini, importa che cosa ciascuna maschera (persona) fa sul palcoscenico sociale, non le specifiche qualità di chi sta dietro quella maschera. Finché la persona (maschera) rispetterà le regole date dal *legislatore* (colui che dà le leggi), tutto quanto avviene dietro di essa, ossia nell'intimo della vita privata, sarà del tutto irrilevante. Non c'è *giurisdizione* (possibilità di dire quale sia il diritto) sul foro interno. Ruolo del giurista è estrarre dalla quantità di circostanze che concretamente spiegano un incidente sociale quelle rilevanti per decidere il conflitto, assegnando la ragione o il torto non in base a chi ciascuno è, ma solo in base a ciò che ciascuno *ha fatto*: se ha rispettato o meno la legge, se ha leso o meno un diritto altrui, se il suo comportamento ha turbato o meno la pace del re, secondo l'antica formula del *common law* inglese.

La separazione tra foro interno e comportamento esterno ha natura quasi ontologica, addirittura religiosa, nella tradizione giuridica occidentale. Il foro interno è schermato a Cesare; esso semmai è conoscibile soltanto da Dio; è la coscienza di ciascuno o perfino l'inconscio, che soltanto nella prima parte del secolo scorso Sigmund Freud proverà a sondare mentre suo nipote, Edward Bernays, per primo lo manipolerà a fini politici e commerciali.¹⁶

Sebbene nel tempo la porosità fra le due sfere sia talvolta emersa anche nell'astrazione giuridica, soprattutto con l'irrompere sulla scena del diritto canonico, che pose la confessione come esito naturale delle sue pratiche inquisitorie (tortura), la commistione fra la maschera e quanto essa nasconde (il mio vero io) è sempre stata considerata assai problematica, financo patologica fra i giuristi. Già nel XIII secolo, nella tradizione di *common law*, l'ordalia venne sostituita dalla giuria, istituzione volta a stabilire che cosa fosse *storicamente avvenuto*, e questo sistema è stato da lunga pezza considerato più civile rispetto alla sua alternativa romano-canonistica, appunto la tortura ritualizzata. Diverse soluzioni tecniche riflettono questa separazione netta tra foro interno e manifestazioni della persona in società. I motivi non rilevano nel diritto dei contratti. La

proprietà difende anche le pulsioni più idiosincratiche, come per esempio dar fuoco al proprio libro invece di leggerlo. Soltanto molto tardi nel diritto penale si è ammessa l'incapacità di intendere e di volere, o la perizia psichiatrica, per mitigare la pena. Il manicomio, non la prigione, attende il socialmente pericoloso incapace di comportarsi civilmente sul palcoscenico sociale. Non è un caso che la storiografia dei paesi capitalisti descriva con orrore l'uso del manicomio come riabilitazione politica ai tempi di Stalin.

Solo un diritto che governa i rapporti fra persone può essere razionale perché prende in considerazione unicamente quei pochi aspetti fra i moltissimi che spiegano un incidente sociale, astrattamente riproducibili e capaci di governare non solo il caso di specie, ma una grande generalità di casi simili che il legislatore ha disciplinato in astratto *prima* del fatto concretamente avvenuto. Il *buon padre di famiglia*, come figura giuridica nata nel sistema patriarcale romano, è un'astrazione. Il buon padre di famiglia, purché adempia le sue obbligazioni giuridicamente contratte, è considerato tale, anche se nella sua vera esistenza è un aguzzino nei confronti della moglie e dei figli. La bontà del padre di famiglia, standard giuridico per il diritto delle obbligazioni, è riferita al comportamento della maschera in quel particolare caso che si svolge sul palcoscenico sociale, non all'umano che sta dietro quella maschera, che nella vita privata può pure essere un mostro. Soltanto una interazione sociale fra maschere rileva nel diritto proprio come, nel teatro, Arlecchino è sempre Arlecchino, chiunque sia l'attore che lo rappresenta.

Quanto osserviamo è ancor più evidente per la *persona giuridica*, astrazione legale del tutto esplicita, volta a dare una volontà unica a una pluralità di persone. Essa, a differenza di quella fisica, non ha né corpo, né anima, né condizione mortale, eppure per il diritto è a tutti gli effetti antropomorfa, dotata di capacità di agire, titolare di diritti, proprio come se fosse in carne e ossa.

Gli occidentali sono orgogliosi di questo processo di astrazione che considerano essenziale per un'organizzazione sociale civile e razionale, governata dalle leggi e non dagli uomini. Max Weber, padre della sociologia moderna, nel suo classico *Economia e società* si fa beffe del diritto islamico, archetipo dell'irrazionale, dispensato caso per caso dal *qadi* seduto sotto una palma. Questa visione non dimostra soltanto la crassa ignoranza giuridica e l'orientalismo di Weber, ma soprattutto

quanto la razionalità ontologica della distinzione tra l'essere e il fare sia centrale per l'autorappresentazione dell'Occidente libero. Il conflitto giuridico è un gioco a somma zero in cui nella soluzione di uno scontro sociale, disciplinato dal legislatore, un attore ha ragione e l'altro ha torto, perché uno ha ben interpretato il copione e l'altro no. Il vincitore si è comportato in modo *diritto*, è restato sulla *retta* o giusta via (*ius*), mentre lo sconfitto ha tenuto un comportamento *distorto* (torto) incoerente con quanto avrebbe dovuto fare secondo copione. Nuovamente, è irrilevante la qualità etica o morale dell'uno o dell'altro. Non conta chi sono, ma ciò che faccio: la legge è uguale per tutti, sicché, nel civile Occidente, i comportamenti sono valutati *ex post*, per come si sono verificati, rispetto a un copione astratto scritto nella legge (*sub lege*).

Jeremy Bentham, appena quattordicenne, denunciò l'incoerenza delle idee antiche, professate a Oxford da William Blackstone, secondo il quale non è necessario che il copione sia scritta nella legge, perché il giudice lo scoprirebbe, caso per caso, nell'antica consuetudine del regno. Decidere *ex post*, senza copione, è quanto il padrone fa con il cane che sporca in casa: lo batte perché esso capisca. La decisione, sempre *ex post* rispetto al fatto storico, diviene arbitrio se non conoscibile *ex ante* dalla persona.¹⁷

Fra gli incivili (coloro che non hanno il diritto civile che traccia il copione per le persone), invece, la decisione viene presa in virtù della conoscenza personale che il decisore ha di chi è coinvolto nel conflitto, di chi ciascuno è, non di cosa ha fatto. Il decisore non verifica come il copione è stato eseguito (*sub lege*) ma decide secondo arbitrio (*sub homine*). Non c'è diritto conoscibile *ex ante* e dunque non ci sono diritti sui quali insistere per ottenere oggettivamente la ragione. La decisione dipenderà perciò da condizioni relazionali fra i gruppi parentali o sociali cui le parti del singolo conflitto appartengono. In modo orientalista e denigratorio, incapace di comprendere i contesti sociali diversi, può dirsi che dipende da chi conosce chi: "Lei non sa chi sono io!".

Si noti che anche in Occidente i giuristi si rendono conto che le particolari ed eccezionali condizioni concrete possono suggerire una soluzione incoerente con quanto in astratto descritto dal copione per le maschere. In questo caso l'eccezione, limitatamente possibile caso per caso, prende il nome di decisione secondo *equità*. È vietato rubare ma, se per fame in estrema povertà, un uomo sempre onesto e incensurato ruba un

tozzo di pane potrebbe pure essere assolto. Diviene così eccezionalmente rilevante chi egli è.

L'orientalismo occidentale non si limita a denigrare la presunta tradizione islamica. Molto significativa è la contrapposizione con la cultura cinese, raccontata a tinte nette da Hegel e perfino in parte da Marx, dove la Cina viene indicata come luogo di non-diritto in cui tutto è immutabilmente deciso *sub homine*.¹⁸ La narrazione mette al centro Confucio, coevo della prima Roma repubblicana, il quale avrebbe teorizzato un sistema governato dall'uomo e non dalla legge, proprio l'opposto dell'ideale occidentale della cosiddetta *rule of law*. Confucio, in polemica con la scuola dei legisti, sosteneva che il sovrano (più in generale, l'uomo saggio) non deve governare con la legge ma con l'esempio. La legge (*Fa*) non avrebbe dovuto essere scritta, perché altrimenti l'uomo malvagio avrebbe trovato il modo di interpretarla a proprio vantaggio, scovandone le inevitabili lacune e approfittandone. Piuttosto, il popolo andava educato al *Li* (contrapposto al *Fa*) nel rispetto dei *doveri* derivanti da alcune relazioni fondamentali in cui le virtù dell'anima e l'armonia generale (*Tao*) possono manifestarsi. Così si vincola, al contempo creando, l'individuo virtuoso sempre in relazione ad altri: il rapporto tra marito e moglie, tra padrone e servo, tra padre e figlio, tra fratello grande e fratello piccolo, tra maestro e allievo e infine, unico non gerarchico ma egualitario, tra amici.

Da subito questa antica e mirabile cultura è stata derubricata come non giuridica dagli occidentali. Essi, non comprendendone complessità, raffinatezza e sensibilità per le circostanze particolari di ogni conflitto sociale che la tradizione cinese era volta a prevenire più che a curare, non se ne fidavano come fondamento per un ordine giuridico sulla base del quale poter fare affari. "*Fa*" non è diritto ma soltanto pena brutale (quindi *meno* del diritto, che disciplina le pene ma non si limita a esse); pure "*Li*" non è diritto, perché più di esso eccede nelle buone maniere, nell'educazione, nella cultura e nella pedagogia. In altre parole, per l'occidentale, in Cina il diritto non è mai esistito, sicché si impose, con i cannoni, l'istituzione di Corti di giustizia, dotate di giurisdizione extraterritoriale, a Shanghai e negli altri importanti centri commerciali.

L'incompatibilità fra la visione occidentale del diritto fondata sulla separazione netta tra foro interno e foro esterno, rispetto alla porosità tra il dentro e il fuori coltivata dall'esempio confuciano, volto alla formazione

del buon suddito per l'imperatore, non può essere più netta. Il leader esercita ciò che noi chiamiamo potere pastorale; l'individuo e la persona non esistono nell'intimo segreto del sé, ma sempre in relazione con altri. Sono queste relazioni fondate su doveri collettivi e reciproci e non su diritti individuali a organizzare da sempre la società cinese. Nella prima parte del secolo scorso, quando la cosiddetta modernità giuridica fu accolta in Cina su pressione e ricatto occidentale, per evitare almeno la colonizzazione, fu necessario coniare un neologismo per rendere l'idea di diritto soggettivo in lingua cinese (lo stesso problema si ebbe con la lingua giapponese in periodo Meiji). In una società fondata su doveri relazionali mancava il termine. Fu poi facile per l'occidentale, durante il periodo maoista, mettere in tetra luce l'idea di "punirne uno per educarne cento", sicché, quando all'inizio della lunga NEP di Deng Xiaoping il diritto occidentale egemone iniziò a essere imitato, i giuristi cinesi ricevettero ovunque prediche sulle virtù di un diritto fondato su diritti individuali e si persuasero che alla Cina mancasse la *rule of law*.

La separazione netta, mi spingerei a dire cartesianamente ontologica, tra foro interno (*res cogitans*) e foro esterno (*res extensa*), peraltro, non è incompatibile soltanto con una concezione alla cinese del diritto, ma anche con i presupposti e le possibilità tecnologiche del capitalismo della conoscenza. Infatti, in nome della privacy, noi risentiamo istintivamente tanto della sorveglianza, perché ci sentiamo spiati nel nostro intimo, quanto dell'idea di decisioni giuridiche probabilistiche, fondate su cosa è presumibile che io faccia. Ci parrebbe cosa incivile se il diritto, per decidere se condannarmi, si comportasse come le banche, che fanno decidere all'algoritmo, in base a ciò che sanno di me, se è probabile che io rimborsi il mutuo.

Un amico cinese, cui confidavo il mio disagio di fronte alla pervasività delle telecamere, con un sorriso e un'alzata di spalle mi disse: "Per noi il problema non c'è. Fin da piccoli nelle nostre comunità siamo abituati a tutti che conoscono tutti e sanno tutto di tutti!".

In Occidente i rapporti fra diritto e scienze della mente, psicologia, psichiatria, marketing sono stati sempre piuttosto complessi e di mutuo sospetto proprio a causa dell'assunta ontologica separazione fra l'essere e il fare. Le scienze cognitive tentano l'assalto alle mura del foro interno che tuttavia va mantenuto protetto al fine di consentire all'individuo l'esercizio del proprio libero arbitrio. Proprio come la proprietà privata

borghese, conclamata come diritto sacro, offre al suo titolare una sfera di inviolabilità e di sovranità rispetto a certi oggetti del mondo esterno, la privacy offre un simile presidio, in una società pluriclasse, alla persona, anche se non proprietaria di beni, rispetto al proprio sé. Tale presidio del foro interno, come abbiamo visto, è essenziale per garantire la scelta, la responsabilità personale e anche una decisione priva di *pregiudizi*, basata su chi io sono e non su ciò che ho fatto.

Psichiatria e psicologia smontano gli assunti sull'irrilevanza del foro interno per l'esecuzione del copione, perché considerano certe persone incapaci di intendere e di volere. Per costoro non si possono applicare idee quali la pena come retribuzione o la cosiddetta autonomia privata, altro istituto chiave del diritto capitalista, per cui il vincolo contrattuale ha valore di legge fra le parti. Il marketing poi, nipote della psicoanalisi freudiana (Barneys era figlio di Anna Freud), studia come influenzare dal di dentro le scelte non consce, automatiche di ciascuno di noi, al fine di convincere l'individuo (nascosto dietro alla persona) a compiere determinate scelte, inducendogli bisogni che in realtà non avrebbe altrimenti neppure sentito.

Anche nella scienza economica, a sua volta figlia dell'assunto cartesiano per cui soggetto e oggetto sono ontologicamente divisi, sicché il foro interno è separato dalla sua manifestazione esterna, le scienze cognitive producono sconvolgimenti. Infatti, l'individuo astratto (*homo oeconomicus*) che sceglie razionalmente fra alternative compatibili con il suo budget è una astrazione fondamentale, proprio come la persona per i giuristi. Non conta ciò che uno davvero internamente desidera ma solo ciò che egli manifesta esternamente in un desiderio pagante (ossia in una scelta razionale fra preferenze alternative compatibili con un dato budget).

È interessante come le scienze cognitive, le cui acquisizioni come vedremo sono incorporate *by design* nelle moderne tecnologie dell'informazione, abbiano conosciuto, nel mondo capitalista, un boom coevo con le trasformazioni tecnologiche che rendono pervasiva la sorveglianza. Esse si sono sviluppate nei dipartimenti di marketing delle più importanti università americane, i quali, finanziati in modo ricchissimo dai grandi capitalisti e cosiddetti filantropi, hanno attratto psicologi, sociologi, economisti, scienziati comportamentali, etologi, filosofi e altri ancora, tutti impegnati nella nobile impresa di comprendere la mente e i suoi processi. Naturalmente, sono fioccati i premi Nobel.

Forse lo scopo meno nobile, che tuttavia genera i salari accademici a sei cifre, è quello di indurre nelle menti dei consumatori desideri inutili e conformismo politico, i veri motori del capitalismo della conoscenza. La sorveglianza, sia essa quella pubblica dilatatasi a dismisura dopo l'11 settembre 2001, sia essa quella privata che ha trasferito a Google, Meta, Amazon ecc. la grande maggioranza della capitalizzazione di Borsa americana, ha bisogno di probabilità, standardizzazione comportamentale e pregiudizi.

Dietro la maschera bisogna creare consumatori docili e prevedibili, l'opposto del cittadino ottantanovardo parigino che rivendica, in nome dei diritti, la propria libertà idiosincratICA, politica e commerciale. Quando l'uomo in carne e ossa, in lotta per l'emancipazione e la soddisfazione dei suoi bisogni, è domato e normalizzato dietro la maschera, viene meno pure la necessità del diritto che *ex post* ne limita gli eccessi. Il diritto non sarà più indispensabile.

4.

Autonomia e autopoiesi del diritto

La terzietà del decisore, tratto strutturale della stessa idea del giuridico, viene accompagnata da capacità tecniche che divengono sempre più indispensabili a mano a mano che la società diviene complessa. Il giurista, un cittadino privato, compare e si afferma in età repubblicana come ausilio del pretore, magistrato elettivo, il quale ha, fra i suoi incarichi, quello di amministrare la giustizia. Per adempiere al compito, egli si serve di istruzioni (*formulae*) che guidano il decisore (*iudex*), una sorta di giurato monocratico, privo di conoscenze tecniche, nella procedura da seguire per dirimere la controversia. Progressivamente, il pretore delegherà a giuristi privati la preparazione di formule sempre più complesse, volte a raggiungere un'alternativa semplice fra ragione e torto comprensibile per il decisore laico. Se viene dimostrato un certo accadimento storico, *iudex* dovrà dare ragione all'attore (*aulo agerio*), mentre se ciò non verrà stabilito sarà il convenuto (*numerio negidio*) che nega l'accadimento a vincere la causa.

Il ruolo affidato ai giuristi è vieppiù complesso perché, per preparare adeguate formule, occorre conoscenza profonda del copione giuridico, sempre in rapida evoluzione per l'attivismo politico degli stessi pretori che continuamente arricchiscono, con i loro editti, l'antico diritto civile. I giuristi, perciò, si organizzano in scuole (in antichità sono note quella dei Sabiniani e dei Proculiani, poi porteranno il nome del singolo maestro), discutono questioni, danno pareri, interpretano editti, scrivono testi, insegnano ai più giovani attratti da una professione legale. Molto più tardi, secoli dopo che Giustiniano ha dato valore di legge a una selezione delle loro opere (il *Corpus iuris civilis*), essi troveranno, a partire dall'XI secolo,

nelle facoltà giuridiche universitarie che si andavano istituendo la sede del loro operare. Insomma, cominciano a fare, con grande successo anche economico e sociale, ciò che i giuristi continuano a fare oggi.

Una storia molto simile si ripete secoli dopo in Inghilterra, sebbene i giuristi di Sua Maestà operino direttamente come giudici di *common law*, e non come consulenti privati delle Corti o professori universitari. Pur in un sistema politico precocemente centralizzato, la loro legittimazione sapienziale non muta, né muta la loro attività di formazione dei più giovani.

I giuristi divengono tosto indispensabili ovunque, dotati come sono di una sapienza civile utilissima nell'organizzazione politica ed economica dei nuovi comuni, stati, principati, corporazioni, gilde ecc. che vanno formandosi in tutta Europa e nel mondo da essa progressivamente colonizzato.¹⁹

Il loro modo di ragionare è diverso dalla pura asserzione del potere che caratterizza la logica amico/nemico tipica del politico. Essi non sono, come gruppo, privi di potere, anzi qualcuno li descrive come legislatori occulti. Ma il loro decidere è *imperio rationis* (per l'impero della ragione) non per pura *ratione imperii*, ossia per la forza del comando. Sebbene spesso operino a servizio del principe, possono vantarsi di non esserne asserviti. La loro è una logica diversa dal pugno sul tavolo del comando, una intelligenza diversa da quella umana con cui opera, nella brutalità della logica amico/nemico, il re, il cui scettro sia stato temprato da Machiavelli. In un celebre caso dei primi anni del 1600 noto come *Prohibition del Roi*, Sir Edward Coke, leggendario giurista inglese, presidente della più prestigiosa Corte di Common Law, nega al sovrano la possibilità di partecipare ai lavori di una Corte di giustizia che pur prende le decisioni in suo nome. Coke rischia la vita, finisce nella Torre, ma mantiene vivo il principio per cui l'intelligenza del giurista è *artificiale*, figlia di lunghi anni di studio, non è comune ragionevolezza. Le Corti operano secondo quell'intelligenza e sono dunque indipendenti rispetto al sovrano e alle sue sorti politiche.

Indipendenza, studi lunghi e comuni, conoscenza dettagliata dell'arte di interpretare il diritto (che per Manzoni significa leggervi, in modo intellettualmente disonesto a danno dei poveri, tutto e il contrario di tutto), appartenenza a un ceto sociale agiato da sempre vicino agli interessi del ceto proprietario, un certo cosmopolitismo culturale notevolmente

accentuato in un'Europa politicamente frammentata in virtù dell'uso del latino, rendono i giuristi indispensabili in quel grande processo di trasformazione sociale noto come capitalismo. Alcuni episodi, fra i tantissimi, meritano di essere ricordati.

Cristoforo Colombo nel suo equipaggio sulla *Santa Maria* porta un giurista, il notaio, necessario per formalizzare l'acquisto del titolo proprietario sulle *terrae nullius* che dovesse incontrare nel corso delle sue spedizioni. Solo il diritto lo legittima, non basta la bolla di Isabella.

Ancora regnante la sovrana cattolica, a Salamanca si svolge un importante dibattito fra i giuristi gesuiti per discutere se gli amerindiani siano o meno *persone* portatrici di diritti e la conseguente base giuridica del loro asservimento. Non basta la forza bruta per farlo. Tale dibattito consegnerà a opera di De Las Casas alcuni dei più importanti materiali per futuri sviluppi dei diritti umani internazionali.²⁰

Circa un secolo dopo, Hugo Grotius nei primi anni del 1600 fonda il diritto internazionale nel diritto naturale a matrice protestante-razionale, mentre operava come avvocato della più potente persona giuridica dell'epoca, la East India Company. Egli pubblica, nel libro *Mare Liberum*, una requisitoria volta a dare ragione al suo cliente che aveva affondato e depredato una nave portoghese al largo di Singapore. Come per la persona fisica è indispensabile respirare e dunque, se qualcuno cerca di impedirle di farlo, essa può ucciderlo, similmente per la persona giuridica è indispensabile il mare libero per commerciare e, se una nave che batte bandiera protezionistica cerca di impedirle il commercio, essa può legalmente farla colare a picco.

Il sapere tecnico, stabilizzante e legittimante dei giuristi, diviene progressivamente indispensabile in quel grande processo di trasformazione di valore d'uso in valore di scambio (di beni comuni in capitale) che è il capitalismo.²¹

Su quanto formalizzato dal diritto il capitalista può fare affidamento. Sa che questa formalizzazione non è alla mercé del potere. Sa che i suoi ritorni avranno la massima garanzia possibile. Sa che la forza pubblica, progressivamente centralizzata, lo aiuterà in quel grande processo di esclusione sociale, di recinzione e accumulo, necessario per trasformare i beni comuni in capitale.

Il sapere dei giuristi, tuttavia, se non completamente autonomo è almeno semiautonomo nel senso che, se il singolo giurista può asservirsi

al potere come un azzecagarbugli, la professione in generale si vive come colta e sapiente e cerca di partecipare alla tavola alta della conversazione accademica e scientifica. I praticoni sono disprezzati dai giuristi umanisti come Lorenzo Valla, Jacques Cujas, Andrea Alciato o Alberico Gentili; i grandi giuristi, da Blackstone in Inghilterra a Domat in Francia, a Savigny in Germania, a Langdell negli Stati Uniti, cercano ponti con l'accademia, sviluppano collettivamente idee e teorie generali che si dimostrano almeno in parte resistenti rispetto ai capricci del potere.

In conseguenza di questa indipendenza e di questo prestigio culturale, la classe capitalista, poiché necessita dei giuristi per le proprie strategie di accumulo, deve sottostare alle loro prediche, e alla loro ideologia professionale. Il capitale non può che conquistare la propria egemonia tramite il riconoscimento, certo riluttante ma inevitabile, dei diritti, costruiti e formalizzati dalla sapienza civile, che si estendono ai subalterni. Questa è una delle principali ragioni della progressiva civilizzazione della relazione di sfruttamento, inclusa l'abolizione della schiavitù e l'affermazione dei diritti civili per le minoranze. Il potere in tutte le sue forme, pubbliche e private, sa di non poter fare a meno dei giuristi.

In fase di espansione del capitalismo imperialista le teorie dei giuristi, pienamente parte ormai della classe borghese, trovano in frontiera la loro sperimentazione, libera dalle incrostazioni antichissime della vecchia Europa feudale. Si tratta di un passaggio cruciale, fondato in gran parte sul genocidio, perché è necessario l'assunto della *terra nullius*, la *tabula rasa* lockiana, per poter disegnare il diritto nuovo in modo del tutto razionale e coerente. Solo così, nella Costituzione degli Stati Uniti, potranno essere inseriti e implementati tutti i tratti del diritto sognato dalla borghesia rivoluzionaria europea. La proprietà privata è santificata, insieme alla vita e alla libertà. I contratti sono sacralizzati come legge fra le parti. L'uguaglianza formale è istituita già nel preambolo; la separazione dei poteri (*checks and balances*) teorizzata da Montesquieu, nonché quella del diritto rispetto alla religione sono enfatizzate; i giuristi trovano nel terzo articolo dedicato al potere giudiziario la massima garanzia di autonomia e professionalismo pensabile. Il giudiziario federale riceve nomina a vita e il suo salario non può essere diminuito. Entro pochi anni essi, espressi al massimo livello professionale nelle Corti federali, si arrogheranno il potere di dichiarare incostituzionale qualsiasi legge per contrasto con la

Costituzione e con il *Bill of Rights* nel frattempo promulgato. Invariabilmente lo eserciteranno a favore della libera iniziativa dei capitalisti, incluso il progressivo allargamento delle prerogative della persona giuridica, che ormai ha diritto inviolabile di espressione e perfino di fede religiosa, divenendo la più poderosa incarnazione del capitale privato concentrato.

Come era ragionevole attendersi, le teorie sviluppatesi nelle Americhe tornano nella madrepatria dove il diritto, in un dialogo transatlantico ormai ben documentato, si libera progressivamente delle incrostazioni feudali e diviene a sua volta struttura e sovrastruttura semiautonoma del capitalismo globale, che per tutto il xx secolo è a trazione statunitense.

Insomma, fra diritto e potere politico ed economico si sviluppa nei secoli una sorta di simbiosi mutualistica, un'alleanza cui i giuristi contribuiscono con un sapere indispensabile, venendone cooptati in varie forme nel proprio ambito di privilegio. La simbiosi si fonda sull'ipocrisia indispensabile per la civile convivenza, per cui il potere, nei limiti della propria convenienza e delle proprie possibilità di farne a meno, riconoscerà l'ideologia liberale e la retorica dei diritti che i giuristi sviluppano.

La natura bifronte del diritto e la sua grande potenza ideologica emergono in modo particolarmente evidente nel diritto internazionale. Il diritto è sia scudo per il più debole sia spada per il più forte, sicché la sua simbiosi con il potere include anche la dialettica fra questi opposti. Il potere fa uso del diritto quando ciò gli conviene perché ne rafforza la legittimità, ma quando il principio darebbe ragione ai subalterni non esita a ignorarlo e a esercitare la brutta legge del più forte. Difficile trovare manifestazione più plastica di questo fenomeno strutturale che nel colonialismo sionista nella Palestina contemporanea, giunto a tali eccessi genocidi da divenire fattore decisivo nella stessa fine del diritto.

La simbiosi con il potere mette talvolta a rischio i giuristi nelle fasi più turbolente della storia ed è solo la loro declamata autonomia professionale a salvarli. In Inghilterra, quando il regicidio mette fine agli abusi degli Stuart, la Corte d'Equity del cancelliere, ben più vicina al potere regio rispetto a quelle di Common Law, riesce comunque a salvarsi, mentre la Star Chamber, troppo famigerata per le pene inflitte agli oppositori di Sua Maestà, viene travolta. Nella Francia rivoluzionaria, durante il Terrore, la ghigliottina trova moltissimi giuristi dell'*ancien régime* fra i suoi clienti,

e lo stesso avviene ben più di recente, durante il terrore rosso di Menghistu nell'Etiopia modernizzata, tramite l'importazione del diritto occidentale da Hailé Selassié. Nella Russia bolscevica, paradossalmente, fu Lenin, egli stesso giurista, a salvare i suoi colleghi, ritenuti indispensabili per la NEP (inizio: 1921), mentre Vyšinskij, qualche anno dopo, doveva giustamente divenire il triste simbolo del diritto ridotto a tragica farsa quando totalmente asservito alla logica amico/nemico.

Le cose si sono svolte diversamente in Cina, sebbene durante la Rivoluzione culturale il trattamento dei pochi giuristi professionisti ivi residenti pare non sia stato molto migliore di quello loro riservato dal Terrore giacobino.

Per comprendere, in modo brutalmente schematico, le differenze, si può dire che, mentre Roma nasceva piccola sulle rive del Tevere, l'impero e la burocrazia cinese erano già grandi, soprattutto per estensione geografica e organizzazione burocratica. L'imperatore concentrava nella sua persona l'interezza del potere, l'essenza della sovranità, che si manifestava nella cura di ogni aspetto della vita dei sudditi, dalla nascita alla morte, su un territorio (di dimensioni variabili nelle varie fasi storiche) noi diremmo oggi di sua completa e assoluta proprietà. In mancanza di relazioni fra pari, come quelle già viste fra i compagni di Romolo e quelli di Guglielmo il Conquistatore, il diritto non sgorgò mai, per così dire, dal sotto in su, per dirimere conflitti politici o sociali fra diritti e poteri proprietari. L'organizzazione centralizzata faceva dei mandarini degli imperatori in miniatura, che rispondevano al solo imperatore centrale, a loro volta dotati della pienezza del potere su ogni ambito della vita. È a costoro che si rivolge Confucio, ed è rispetto alle modalità di esercizio di questo, non alla sua natura assoluta, direttamente derivata dall'imperatore divinizzato, che si svolge la celebre diatriba coi legisti sulla scrittura del *Fa*. Rispetto all'imperatore, il mandarino ha solo doveri. Rispetto al mandarino, solo doveri ha il singolo nella sua comunità locale. Montesquieu, Hegel, Weber parlano di dispotismo orientale, stentando a capire come un potere così organizzato non sia necessariamente più arbitrario di quello esercitato in Occidente. Ma non è questo il punto per noi rilevante. Ci basta qui ribadire come il diritto all'occidentale abbia struttura profondamente estranea a quella del diritto cinese e che il suo utilizzo, anche nella lunga NEP iniziata da Deng Xiaoping per mettere a posto la struttura economica del paese, ha sempre

avuto caratteristiche cinesi, che ben difficilmente l'occidentale coglie nel suo innato orientalismo. Il diritto non è mai stato in Cina un progetto professionale autonomo, ma sembra essersi sviluppato maggiormente come un progetto olistico di socializzazione volto a prevenire tramite controllo sociale diffuso comportamenti devianti piuttosto che come una reazione *ex post* a conflitti fra individui decisi da un terzo sulla base di un'alternativa secca fra ragione e torto.

5.

La grande sostituzione e il cambio di egemonia: socialismo o barbarie?

L'era smart inizia con l'apertura di una nuova frontiera artificiale, quella online, su cui progressivamente si trasferisce la principale forma di riproduzione del capitale. La nuova frontiera si apre dopo la caduta del Muro di Berlino e, proprio come le Americhe della prima modernità, si presenta come uno spazio di libertà e opportunità estremamente attraente per gli istinti acquisitivi più intraprendenti. Anche online si riproduce la metafora potente della *tabula rasa*, che Locke aveva utilizzato per trasmettere il dinamismo, quasi fanciullesco, di un'umanità che vuole scrivere una nuova storia. Non a caso si parlò di fine della storia, per cancellare, d'un tratto (la simbolica caduta del Muro), ogni stratificazione di un passato statico.²² Come su una lavagna, si cancella il pregresso per tracciare segni del tutto nuovi.

Questa cancellazione della storia, di cui la frontiera Internet è la riproduzione plastica, fondata com'è sul culto della trasformazione tecnologica rapidissima e dell'eterno presente che ne consegue, non poteva che mutarsi in *cancel culture*, postura cosiddetta *woke* che, valutando il passato con il moralismo del presente, mette sotto il tappeto le esperienze umane di cui non si vuole o non si può parlare.

Come nelle Americhe si finse di non vedere la presenza indigena, similmente nella narrazione della nuova frontiera artificiale dell'eterno presente non si vedono né si vogliono discutere le contraddizioni che scaturiscono dalle condizioni materiali e dal passato. Così ben poco si studiano in chiave di teoria sociale gli impatti ecologici devastanti delle possenti infrastrutture tecnologiche, dei mega-server, dei cavi sottomarini,

dei satelliti, dell'estrazione di terre rare, della rottamazione di miliardi di dispositivi di accesso resi rapidamente obsoleti.

Soprattutto si cancella la logica militare e imperialista iscritta nel DNA della nuova frontiera artificiale, che l'etnocentrismo *woke* nasconde tramite l'universalismo dei diritti umani irrispettoso di ogni differenza, perché autoproclamatosi eticamente superiore. Si cancella così la chiave geopolitica destinata a riemergere prepotente nel tragico presente della grande sostituzione.

La frontiera Internet, creatura del complesso militare-industriale, volta *in primis* alla sorveglianza, costruita tramite il dirottamento, soprattutto al MIT e a Stanford, dei cospicui fondi liberati dalla conclusione (dopo la bomba di Hiroshima) del Manhattan Project, nasconde così, con la sua immagine di libertà e anarchia, la propria matrice autoritaria, militare e di controllo. Essa si presentò come il dono generoso fatto all'umanità dal mondo libero, mentre tentava il consolidamento definitivo dell'egemonia sul finire del secolo americano.

Dal 2001, data di morte delle Torri gemelle, ma anche di adesione della Cina alla oggi morente Organizzazione mondiale del commercio, questa inebriante narrazione di libertà globale getta la maschera per mostrarsi dietro un soffocante e violento dispositivo di controllo globale, capace di fare a meno del diritto perfino come veicolo di egemonia. In effetti, perché sottostare ai suoi principi, che talvolta nella storia hanno fatto da scudo dei subalterni, quando il controllo politico e sociale può essere ben più facilmente ottenuto tramite le vie di fatto della supremazia tecnologica? Perché ascoltare le prediche dei giuristi su legalità e democrazia, quando essi non sono più indispensabili per l'accumulo di capitale e la subordinazione politica può ben garantirsi tramite la coercizione economica e lo stato di polizia?

Il capitalismo della sorveglianza è strutturalmente incompatibile con diritti effettivamente garantiti dalla legislazione, ed è solo questione di tempo perché la grande sostituzione sia compiuta, come ben mostra il declino della privacy, che pur è stata la più importante estensione giuridica della proprietà privata borghese (a chi non ha nulla tranne il suo corpo) nella società capitalista pluriclasse del secolo americano.²³

La violazione della privacy è endemica alla struttura del capitalismo della sorveglianza, che tanto più ne parla quanto più la viola, proprio come progressivamente avviene per i diritti umani, imposti militarmente agli

Stati deboli, ma sempre meno capaci di proteggere nei confronti dei poteri forti, perché indeboliti dalle logiche dell'anti-diritto descritte in precedenza.

Per celare questo paradosso, figlio della regressione inevitabile del diritto sulla frontiera online, si utilizza il consenso informato come foglia di fico, un paravento pseudo-giuridico con cui per qualche anno i giuristi, sempre meno critici e culturalmente provveduti, si autoconvincono che il diritto mantenga qualche voce in capitolo sulla nuova frontiera online.

È difficile tuttavia non accorgersi, alla luce di quanto esposto nelle precedenti pagine, come la principale funzione del diritto divenga inutile sulla frontiera Internet. Ivi la proprietà privata, struttura dell'accumulo fondata sull'esclusione, non richiede l'ausilio degli apparati della legalità. Non serve il giudice per difendere la proprietà privata violata. Internet è infatti il mondo della condizionalità e delle vie di fatto tecnologiche, cui non ci si può sottrarre.

Chi accede all'infosfera, un ambito di controllo sociale pervasivo e inevitabile (non si può togliere la batteria dal cellulare), lo fa sempre piegandosi al ricatto, prendere o lasciare, resistendo al quale si è semplicemente esclusi, tramite tecnologia, dalla possibilità di accesso alle utilità che la rete promette. Si verifica paradossalmente una nuova forma dell'antichissimo ostracismo.

Non appena all'inizio degli anni novanta Internet viene aperto all'uso commerciale (metafora per indicare la privatizzazione della nuova frontiera, proprio come gli Homestead Acts garantirono la privatizzazione di quella americana), la rete attira in forze i capitalisti più intraprendenti, i quali tosto realizzano, grazie al *business model* della sorveglianza e della vendita di pubblicità mirata, profitti straordinari, destinati ben presto a tramutarsi in rendite.

Catturando ed elaborando i dati, inevitabilmente lasciati, il sistema prevede che, verso le 17, quelli come me abbiano un calo di zuccheri (la mia attività è monitorata dalle varie app, dai like, dalla tastiera del computer, o dai dispositivi smart che utilizzo) ed ecco che magicamente mi appare la pubblicità del Toblerone. Molto probabilmente andrò a comprarlo uscendo dall'ufficio. Rivolgersi alla platea mirata di coloro che provano (o cui è indotto) un desiderio di cioccolato ha grande valore per Nestlé o per Milka, che acquisterà volentieri da Google o Facebook

pubblicità mirata efficacissima perché soddisfa, e al contempo crea, il bisogno pagante.

Il diritto, addomesticato dalle corporation in era neoliberale, può difendermi da questi assalti alla privacy, che io stesso ho sovente invitato, o comunque accettato, usando i social media? Come ebbe a dirmi a Berkeley un illustre imprenditore *tech*, mio vicino di casa, che aveva scattato tramite un prototipo di drone colibrì foto della mia cucina: “Il mio problema non è la tua privacy, perché, se batto la concorrenza coreana nella produzione di mini droni, avrò montagne di soldi per pagare gli avvocati specialisti in privacy per difendermi e farmi vincere tutte le cause!”.

Era già un decennio fa, un’era geologica per la rapidità dell’evoluzione tecnologica. Oggi, comunque, nessuno sfugge alle immagini dettagliatissime che consentono di filmare da un satellite di Elon Musk l’accoppiamento delle rane in una foresta pluviale amazzonica...

L’uomo sorvegliato non è difeso dal diritto, perché a lederlo è un potere forte, rapidamente cangiante e irresistibile, cui ben poco importa del suo consenso, che comunque è in grado di estorcere tramite le vie di fatto del prendere o lasciare. Per il capitale, che si incarna nel corpo di una persona giuridica (*corporation*, si noti l’etimologia), è importante la previsione delle probabilità di un dato comportamento, perché queste hanno valore sul mercato. Esse sono determinate *da chi ciascuno è*, sicché risulta cruciale andare *dietro la maschera* fino a ieri protetta dalla privacy per indovinare, il prima possibile, come ognuno sceglierà in base alle opportunità che gli verranno offerte.

La logica del diritto che decide *ex post*, accertando quanto effettivamente è successo, diviene del tutto obsoleta, troppo lenta e costosa. Essa è sostituita da un controllo sociale basato sulla previsione aggregante (tutti coloro che hanno cali di zucchero alle 17) e sulla manipolazione della scelta di ciascuno. La macchina e l’algoritmo sono in grado di svolgere questo compito. Essi sono altresì in grado, quando necessario, di operare automaticamente l’esclusione del deviante, che non acconsente, quando gli viene richiesto, a cliccare meccanicamente un pulsante “I agree”.

Chi, per evitare l’ostracismo, clicca quel tasto, esce dal mondo della giuridicità come fin qui conosciuta e accede a un nuovo mondo, in cui nessuno dei tratti descritti nei precedenti capitoli governa il controllo

sociale. Nel mondo oggi sono miliardi quanti lo cliccano, sottostando così al non-diritto prodotto da Google, Amazon o Facebook.

Grazie a questo spazio di non-diritto in frontiera, Google, Facebook, Amazon realizzano profitti immensi che tosto si tramutano in rendite quasi feudali. Chi accetta di entrare si sottopone (volontariamente?) a regole e giurisdizione fatte dai feudatari per i sudditi, proprio come nell’Inghilterra del XIII secolo, prima che le Corti centralizzate di Common Law riuscissero a imporre la loro giurisdizione su quella dei baroni. Terzietà, autonomia e professionalismo, le grandi conquiste del diritto realizzato, non trovano spazio in frontiera, proprio come nella California della corsa all’oro, o oggi nei territori della West Bank, dove vige solo la legge del più forte, sicché il colono armato difende la proprietà privata, da lui stesso “conquistata”, facendosi per lo più giustizia da sé.

In questo mondo di non-diritto, volto a capire e determinare chi siamo, trascorriamo la maggior parte del nostro tempo, non solo quando siamo connessi ma anche quando semplicemente “viviamo”, sorvegliati dai mini droni, dalle telecamere, e dal nostro telefonino, che mai può essere disattivato. In un grande processo di addomesticamento sociale, ci siamo abituati alla logica del prendere o lasciare, a quella dell’esclusione tecnologica senza motivazione argomentata, a quella della parte più forte che, privatamente e nel proprio interesse, detta le regole che valgono per quella più debole. Ci siamo abituati a una frontiera in cui i giuristi sono inutili per l’accumulo di capitale, le cui prediche il capitale di conseguenza non ascolta, relegandole al più sul piano di declamazioni astratte, prive di effettività e senso, come i diritti umani internazionali nell’era del genocidio a Gaza o la privacy rispetto ai satelliti di Musk.

Così come il diritto sperimentato nella *tabula rasa* della frontiera, scritto per la prima volta in una costituzione formale dei nascenti Stati Uniti, è tornato nella madrepatria Europa, travolgendo le vestigia del vecchio sistema feudale, sostituito progressivamente con le nuove robuste istituzioni capitalistiche del costituzionalismo liberale, lo stesso fenomeno si sta verificando oggi. La logica del non-diritto, sperimentata online, torna al cuore della vita materiale, ormai non più distinguibile da quella collegata. È la logica dei tornelli elettronici che regolano l’accesso alla stazione, un tempo luogo pubblico; del consenso informato per ottenere il *green pass* e poter lavorare; del telefonino necessario per accedere a ogni

servizio, perfino il menu del ristorante; dello spid per entrare in piattaforme di voto, pubbliche o private; della modulistica online da compilarsi obbligatoriamente per ottenere i servizi pubblici, o quelli privati di banche, assicurazioni, compagnie di viaggio, laddove è sempre più difficile parlare con un operatore...

È la logica che spesso crediamo di scegliere per comodità, ma che costituisce in realtà una deportazione sulla frontiera, che per taluno diventa più una colonia penale australiana che una frontiera dell'eldorado, soprattutto se anziano e costretto oggi, dalla logica di Musk, a scaricare l'app per ogni pubblico servizio che probabilmente gli verrà negato (colpevolizzandolo e facendolo sentire incapace). Una frontiera, tuttavia, in cui si svolge la maggior parte della vita sociale, sicché chi ne è ostracizzato (i migranti che non possono più ottenere la carta SIM nel DDL sicurezza) sogna di accedervi, proprio come i derelitti a Ellis Island.

Questa logica della frontiera ormai estesa alla vita e ai bisogni materiali ci toglie la maschera della persona, ci obbliga a generare sempre nuovi dati per confessare chi siamo, a uso di feudatari privati e lontani, dotati di un potere irresistibile. Sono le condizioni materiali della grande sostituzione.

La sorveglianza capitalista ha il *corpo razionale* della persona, non più fisica ma giuridica (*corporation*), che nulla ha dietro di intimo e di umano, se non la razionalità del capitale che risponde soltanto alla propria logica di riproduzione. La corporation risponde soltanto alla propria razionalità, all'imperativo immediato del qui e adesso, *deve* infilare le mani nelle nostre tasche, per estrarne valore, modificando i prezzi dei biglietti aerei a seconda dei nostri bisogni o della nostra presunta possibilità di pagare (*dynamic pricing*). Se il potere pubblico ne imita la forma, in una logica depoliticizzata di governance, efficiente e razionale, che sostituisce il governo politico, non può che imitarne i comportamenti. Per questo le telecamere, a Torino o a San Francisco, servono solo a fare cassa ai danni degli automobilisti, sicché in quella logica se ne sceglie la collocazione. Per questo le SPA pubbliche si comportano esattamente come quelle private, facendo profitti sull'acqua, sulla consegna postale o taglieggiando gli enti locali. Per questo il trasporto pubblico locale lascia senza servizio i quartieri periferici.

L'alternativa a questa triste barbarie reazionaria, con tanto di regressione dalla società borghese a quella feudale, esiste, ma non la si

vuole vedere, al limite per migliorarne gli aspetti che non convincono. Si investono così somme ingenti per nasconderla, laddove fa capolino, nella Cina socialista e nella sua nuova egemonia sui paesi BRICS e sul Sud globale. Libera dagli imbarazzi e dalle contraddizioni create dalla logica del diritto occidentale borghese, la lunga NEP cinese sembra aver messo in ordine la struttura economica. Sottratti dalla povertà ottocentocinquanta milioni di contadini, superati gli Stati Uniti come PIL aggiustato al potere d'acquisto (il solo che socialmente conta), con la sua dittatura del proletariato, sancita dal primo articolo della vigente Costituzione, non senza contraddizioni proprie ma non create dal feticismo della legalità, la Cina esercita una nuova egemonia sul Sud globale, fondata sull'esportazione di infrastrutture, non di diritti, democrazia e altra falsa coscienza borghese.

Va detto con chiarezza. Così come l'egemonia ha sempre prodotto controegemonia, la tecnologia della sorveglianza ha ricreato a livello globale le condizioni per la pianificazione, parola chiave e architrave del socialismo. Sconfitto in Unione Sovietica per mancanza di conoscibilità dei bisogni in assenza di prezzi, esso risorge oggi, in tempi di grande sostituzione, indicandoci nuovamente l'obiettivo, quanto mai necessario, di una società globale senza rendite, senza sfruttamento, senza Stato e senza guerra, in cui il diritto, sovrastruttura borghese, progressivamente perde di senso e scompare.

Prendere atto della grande sostituzione che avanza in Occidente, dove il diritto borghese è sostituito dal capitalismo della sorveglianza, non significa per il giurista abbandonare la propria vocazione civile. Egli deve ritagliarsi un ruolo nelle nuove condizioni tecnologiche, abbandonare la disperata difesa della maschera individualista, procedendo senza esitazioni, nostalgie o paure delle nuove condizioni tecnologiche, a fondare, nel collettivo solidale e nel diritto dei beni comuni, un'organizzazione sociale pianificata. O barbarie, qui e adesso, o socialismo che, sugli errori del passato, sappia fondare l'internazionale delle generazioni future.

Epilogo

Da Stoccolma a San Pietroburgo ci sono poco più di 850 chilometri: circa un'ora di volo. Quando ho chiesto alla giovane assistente svedese di acquistarmi il biglietto per potermi recare, terminata la mia partecipazione a un convegno presso l'Università di Stoccolma, ho realizzato davvero di essere in tempo di guerra. Non è più possibile volare in Russia dall'Europa e, per coprire quei chilometri corrispondenti più o meno alla tratta Torino-Lamezia Terme, bisogna percorrerne circa cinquemila passando da Belgrado o mille in più da Istanbul, proprio come se uno dovesse recarsi a New York.

Ricordo che, nel 1986, volai con Aeroflot da Malpensa a Mosca, sicché, sebbene già mi fossi indignato nel vedere i tennisti russi, a differenza di quelli israeliani, privati della loro bandiera nei tornei internazionali, ingenuamente non mi aspettavo condizioni peggiori che in Guerra fredda.

Un po' seccato, le dissi di prendermi il volo via Belgrado, solo per sentirmi rispondere che l'Università non poteva acquistare biglietti verso la Russia! Poiché al St. Petersburg Legal Forum dovevo comunque andarci per presentare una relazione sul diritto comparato nell'area BRICS, mi sono procurato da solo il biglietto a un prezzo oltre il doppio rispetto a uno per New York preso con simile anticipo.

La seconda sveglia mi fu data da un'altra giovane donna, questa volta una cassiera della filiale della mia banca: "Buongiorno Signora, devo andare in Russia, e vorrei acquistare rubli per mille euro!" ho esordito tutto sorridente. Ho visto la ragazza impallidire leggermente: "No no! Noi assolutamente non trattiamo quella valuta!" mi rispose infine, senza neppur dire "mi dispiace" a un vecchio cliente, con l'atteggiamento un po' moralista di chi ha smascherato un'intenzione riprovevole. Le avessi chiesto dell'eroina non si sarebbe mostrata meno attonita!

Sono infine giunto, un po' emozionato, nella capitale culturale russa, per me legata indissolubilmente al diritto dall'immortale figura dello studente in legge Raskol'nikov, protagonista di *Delitto e castigo*. Mi attendevo una lunga inquisizione in frontiera, ma con somma sorpresa ho notato ben tre postazioni con scritto, in russo e inglese: "Riservata ai partecipanti del XIII St. Petersburg Legal Forum", dove c'erano in tutto tre o quattro persone, due sceicchi in lungo abito bianco e un'elegantissima coppia presumibilmente africana.

Passati i controlli in due minuti, non ho potuto fare a meno di pensare che dedicare ben tre postazioni in aeroporto a un convegno giuridico sembrava un po' esagerato, quando ho osservato la lunga serie di quei grandi tabelloni luminosi, con la non originale bilancia e scritta XIII in numero romano logo del Forum che avrei poi incontrato in tutta la città, splendida e perfettamente funzionante oltre ogni aspettativa. Se non fosse stato per l'impossibilità di usare ogni carta di credito a causa dell'esclusione dal sistema SWIFT, con conseguente necessità di girare con molto denaro cash, e per qualche terribile incontro con giovani veterani di guerra dal Donbass, freschi di mutilazione e ancora senza protesi, non avrei certo notato un clima diverso da quello della relativamente vicina Stoccolma.

Altrettanto pulite le strade, altrettanto puntuali i mezzi di trasporto pubblici (sebbene a un decimo del prezzo), ovviamente più belli i musei (tutti gratuiti e aperti a chi in possesso del pass del Forum). La porta verso l'Europa, aperta da Pietro il Grande per contendere il Baltico agli Svedesi, appena due secoli dopo palcoscenico politico, culturale e militare della Rivoluzione bolscevica, mi ha accolto in tutto il suo splendore, con genuina cordialità.

San Pietroburgo nei giorni del Forum era una celebrazione vivente del diritto. Non più quello polveroso, segreto e oscuro, reso indimenticabile da Dostoevskij, né quello oltre cortina di ferro, burocratico e spietato, raccontato da Pasternak o Bulgakov, ma quello altamente professionalizzato, spettacolare, senza frontiere, ricchissimo delle grandi *law firms* di New York, Francoforte e Shanghai, con i loro clienti globali.

Oltre diecimila partecipanti, avvocati, notai, professori, giudici di Corti supreme, ministri, giuristi d'impresa, editori, imprenditori e faccendieri vari, ciascuno pagante circa 1500 euro al giorno, affollavano l'immenso e modernissimo centro congressi nei pressi dell'aeroporto Pulkovo. Tre

giorni di lavori, conferenze e seminari, organizzati dal ministero della Giustizia, sui temi tecnici più vari, da quelli più classici fino alle frontiere del sapere giuridico, dalle criptovalute all'intelligenza artificiale, alla nuova governance dei BRICS, al diritto della riservatezza nelle transazioni fiduciarie. A parlare ministri, giuristi e presidenti di Corti supreme di tutto il mondo non occidentale, dal Sud America (Cuba, Venezuela, Brasile, Ecuador fra i gruppi più rappresentati) alla Cina, a delegazioni africane in gran boubou, a ricchissime rappresentanze dagli Emirati Arabi con le loro file di luccicanti limousine nere.

Un vero festival della giuridicità internazionale, con tanto di stand nazionali, negozi di libri ed esposizioni più varie, perfino gli inquietanti robot poliziotto presentati con ampio dispiego di ministri e dignitari... Grandi assenti gli occidentali, senza che peraltro alcuno sembrasse farci molto caso, rappresentati in tutto dal sottoscritto e da un collega austriaco!

Una simile catena di trasmissione diretta, a questo altissimo livello, fra il diritto e la politica francamente non l'avevo mai vista e certo non avrei pensato di incontrarla nella Russia di Putin, da noi conosciuta e descritta come dittatura dell'arbitrio autocratico, opposto della legalità.

A ben pensarci, il diritto era, in questa rappresentazione pietroburghese, il simbolo di un potere politico efficiente, innovativo e aperto al mondo nuovo, e il potere economico a esso era chiamato a rendere omaggio (a pagamento), riconoscendo la propria subordinazione necessaria in un grande processo di sviluppo, che certo non può restare privo di regia alla mercé dei monopoli privati delle corporation multinazionali.

Padrone di casa e protagonista di una indimenticabile plenaria sulla legalità internazionale, con diverse migliaia di persone in un immenso auditorium completamente gremito, dotato di giga video-tabelloni con traduzione simultanea, l'ex primo ministro e presidente Dmitrij Anatol'evič Medvedev, attuale vicepresidente del Consiglio di sicurezza della Federazione russa. Questo sessantenne in ottima forma, appena leggermente imbolsito, da noi è spesso presentato come un forsennato, ma, visto da vicino, appare per quello che è, un avvocato dotato di notevole capacità oratoria e controllo logico dell'argomentazione.

Il tema della sua *lectio*, durata un'ora buona, mai retorica o noiosa, era la crisi della legalità internazionale. Anche prima dell'aggressione israeliana all'Iran, era impossibile non dargli ragione nella sua pacata

disamina della fine del diritto. Il genocidio a Gaza e lo scandalo di un'ONU impotente, in virtù della sua incapacità di riflettere i nuovi rapporti di forza multipolari. La necessità di una dottrina internazionalistica della provocazione, senza la quale è impossibile interpretare l'“operazione speciale” russa in Donbass. Il principio dell'autodeterminazione dei popoli, applicato a singhiozzo, come del resto ogni dottrina internazionalistica, laddove la Corte internazionale di giustizia, il cui statuto contiene addirittura l'elenco ufficiale delle fonti del diritto internazionale, viene continuamente umiliata. La Corte penale internazionale, forte coi deboli (ex leader sconfitti in Africa o nei Balcani) ma, quando non debole, del tutto impotente coi forti (Netanyahu e lo stesso Putin), nata sul modello della giustizia dei vincitori, inaugurata in quella Corte di Norimberga con cui gli Stati Uniti hanno imbibito nella retorica della legalità la loro strategia egemonica globale.

Ancor più convincente la *pars construens* di Medvedev, accolta da applausi lunghi e scroscianti. L'Occidente deve essere richiamato, tramite il diritto, alle sue responsabilità storiche. Occorre istituire una Commissione internazionale per studiare la magnitudo del saccheggio capitalista sul Sud globale (schiavitù inclusa) e poi una Corte internazionale per aggiudicare le responsabilità e offrire rimedi efficaci alle vittime. Non basta la missione difficilissima di riformare l'ONU. Occorre il coraggio storico della verità.

Chi avrebbe potuto dargli torto?

L'indimenticabile maestro del diritto comparato, Rudolf Schlesinger, riportava come a Norimberga il capo della delegazione statunitense, Robert H. Jackson, leggendario oratore e giudice della Corte suprema nominato da Roosevelt, avesse dovuto “prendere lezioni di legalità” da Roman Rudenko, il giurista ucraino che guidava la delegazione sovietica, quando si trattò di definire le regole processuali del gioco. Seppe farlo.

Ho avuto l'impressione che a San Pietroburgo l'Occidente avrebbe potuto prendere lezioni sulle ragioni della fine della propria egemonia. Infatti, come già avevo osservato in Cina, è la perdita del controllo politico (tramite il diritto) sulle corporation private a determinarla. Purtroppo, come un discolo cocciuto e arrogante, l'Occidente ha marinato la scuola, convinto di non aver nulla da imparare sul piano giuridico. In questi casi la bocciatura è certa.

Note

¹ HR 1157, 16 settembre 2024, “Fondo per contrastare influenza maligna della RPC” approvato con maggioranza bipartisan 351/36.

² Per ragioni di spazio le mie semplificazioni saranno brutali. Si veda A. Schiavone, *Ius. L'invenzione del diritto in Occidente*, Einaudi, Torino 2017.

³ Si vedano U. Mattei e L. Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e trasformazioni globali*, tr. it. Bruno Mondadori, Milano 2010.

⁴ Si veda T. Mende, *Storia della rivoluzione cinese*, tr. it. Edizioni di Comunità, Roma 1965.

⁵ S. Zuboff, *Il capitalismo della sorveglianza*, tr. it. Luiss U.P., Roma 2023.

⁶ È la famigerata tesi che ha reso celebre il politologo Francis Fukuyama.

⁷ F.A. von Hayek, *Legge, legislazione e libertà*, tr. it. il Saggiatore, Milano 1986.

⁸ Si veda E. Carrère, *Limonov*, tr. it. Adelphi, Milano 2014.

⁹ Si veda E. Grande, *Imitazione e diritto. Ipotesi sulla circolazione dei modelli*, Giappichelli, Torino 2000.

¹⁰ Per la classica teorizzazione di un grande studioso del diritto romano, R. von Jhering, *Le limitazioni della proprietà fondiaria*, tr. it. Pacini, Pisa 2024.

¹¹ Si veda L. Nader, *Le forze vive del diritto*, tr. it. Edizioni Scientifiche Italiane, Napoli 2003.

¹² Si veda U. Mattei, “*Senza proprietà non c'è libertà*”. *Falso!*, Laterza, Roma 2014.

¹³ A.V. Venediktov, *La proprietà socialista dello Stato*, tr. it. Einaudi, Torino 1953.

¹⁴ Sono temi ricorrenti nella produzione dello storico israeliano, simbolo del tecno-ottimismo globalista. Si veda, da ultimo, Y.N. Harari, *Nexus. Breve storia delle reti di informazione dall'età della pietra all'IA*, tr. it. Bompiani, Milano 2024.

¹⁵ Si veda J. Quigley, *Soviet Legal Innovation and the Law of the Western World*, Cambridge U.P., Cambridge 2007 (colpevolmente non tradotto in italiano).

¹⁶ Si tratta del celeberrimo *Propaganda*, pubblicato nel 1928, che pare fosse perennemente sulla scrivania di Goebbels.

¹⁷ Sulla cosiddetta “teoria dichiarativa” fondamento del sistema di *common law* si vedano U. Mattei e E. Ariano, *Il modello di common law*, Giappichelli, Torino 2018 (IV ed.).

¹⁸ Il classico, colpevolmente non tradotto in italiano, è T. Ruskola, *Legal Orientalism*, Harvard U.P., Cambridge (MA) 2013.

¹⁹ Sarà utile per orientarsi una lettura di C.A. Cannata e A. Gambaro, *Lineamenti di storia della giurisprudenza europea*, 2 voll., Giappichelli, Torino 1976.

²⁰ Si veda A.A. Cassi, *Ultramar*, Laterza, Roma-Bari 2007.

²¹ Si vedano U. Mattei e A. Quarta, *Punto di svolta*, Aboca edizioni, Sansepolcro 2018.

²² Il volume eponimo è F. Fukuyama, *La fine della storia e l'ultimo uomo*, tr. it. Rizzoli, Milano 1996.

²³ Si veda J.A.T. Fairfield, *Owned*, Cambridge U.P., Cambridge 2017.

Piccola guida bibliografica

Le pagine che precedono sono l'esito di riflessioni che conduco da quarant'anni. Il lettore che volesse avvicinarsi a una sintesi del mio lavoro può consultare i due testi seguenti rispettivamente per la *pars destruens* e per la *pars construens*:

Mattei, Ugo e Laura Nader, *Il saccheggio. Regime di legalità e transizioni globali*, tr. it. Bruno Mondadori, Milano 2010.

Capra, Fritjof e Ugo Mattei, *Ecologia del diritto. Scienza, politica, beni comuni*, tr. it. Aboca edizioni, Sansepolcro 2017.

I titoli a seguire sono in ordine alfabetico per autore. Ringrazio l'amico e collega Maurizio Borghi per gli essenziali suggerimenti di lettura durante le nostre conversazioni in università.

Balbi, Gabriele, *L'ultima ideologia. Breve storia della rivoluzione digitale*, Laterza, Bari 2022:
decostruisce l'ideologia "progressista" su Internet e ne mostra i tratti quasi religiosi e di idolatria.

Bertola, Vittorio e Stefano Quintarelli, *Internet fatta a pezzi. Sovranità digitale, nazionalismi e big tech*, Bollati Boringhieri, Torino 2023:
due rari esempi di *computer scientists* con un occhio attento alle questioni geopolitiche di Internet.

Carr, Nicholas, *The Shallows. What the Internet is Doing to Our Brains*, W.W. Norton, New York 2010:
la più interessante analisi che ho incontrato sulle trasformazioni cognitive derivanti dalla lunga permanenza in rete.

Christian, Brian, *The Alignment Problem. Machine Learning and Human Values*, W.W. Norton, New York 2020:
uno studio equilibrato, accessibile e di frontiera che si chiede se l'intelligenza artificiale abbia strategie e valori diversi da quella umana.

Cohen, Julie E., *Between Truth and Power. The Legal Constructions of Informational Capitalism*, Oxford U.P., Oxford 2019:

uno studio, un po' pedante ma indispensabile, sulla relazione fra (sovra)struttura giuridica e capitalismo della conoscenza.

De Martin, Juan Carlos, *Contro lo smartphone. Per una tecnologia più democratica*, Add Editore, Torino 2023:

costituisce un'alfabetizzazione imprescindibile e davvero istruttiva per chi utilizza lo smartphone senza avere alcuna idea delle basi strutturali del funzionamento di questa tecnologia.

Doctorow, Cory, *Come distruggere il capitalismo della sorveglianza*, tr. it. Mimesis, Milano 2024:

offre una lettura del capitalismo della sorveglianza in chiave di antitrust vedendo i problemi della privacy enfatizzati da Zuboff come conseguenza e non struttura. I governi beneficiano del potere di sorveglianza delle big tech e non azionano i meccanismi antitrust che pure sarebbero a disposizione.

Greenfield, Adam, *Tecnologie radicali. Il progetto della vita quotidiana*, Einaudi, Torino 2017:

è lo studio critico più brillante e intelligente della base tecnologica del capitalismo della sorveglianza.

Grumbach, Stéphane, *L'empire des algorithmes. Une géopolitique du contrôle à l'ère de l'anthropocène*, Armand Colin, Malakoff 2022:

sviluppa la tesi secondo cui il controllo sui dati determina tutte le dinamiche del potere nell'economia globale. Il volume si avvale della profonda conoscenza diretta del sistema cinese da parte dell'autore.

Iannello, Carlo, *Lo Stato del potere. Politica e diritto ai tempi della post-libertà*, Meltemi, Milano 2025:

costituisce uno sforzo teorico ambizioso e originale di non assumere il neoliberismo come un dato, ma di analizzarlo nella sua storicità ed evoluzione fino alle sue metamorfosi più recenti.

Levine, Yasha, *Surveillance Valley. The Secret Military History of the Internet*, PublicAffairs 2018:

è una ricostruzione molto ben documentata dello sviluppo di Internet come progetto militare di sorveglianza anti-dissenso e di mantenimento dell'egemonia USA nel mondo – dalle sue origini nella guerra del Vietnam fino al “commercial web”.

Macpherson, Crawford B., *Libertà e proprietà alle origini del pensiero borghese. La teoria dell'individualismo possessivo da Hobbes a Locke*, tr. it. Mondadori, Milano 1973:

resta il classico più interessante e accessibile sulla formazione politico-giuridica della proprietà moderna.

McQuillan, Dan, *Resisting AI: An Anti-fascist Approach to Artificial Intelligence*, Bristol

U.P., Bristol 2022:

legge l'I.A. come braccio armato del neoliberismo e delle sue politiche di austerità, che a loro volta sottendono quella che lui chiama "necropolitics": la politica basata sulla determinazione algoritmica delle probabilità di vita e di morte, di cui l'emergenza pandemica è solo il primo esperimento.

Meiksins Wood, Ellen, *Liberty & Property. A Social History of Western Political Thought from Renaissance to Enlightenment*, Verso Books, London 2012:

costituisce una lettura indispensabile, in chiave di materialismo dialettico, sulle radici dell'ideologia giuridica borghese da parte di un'illustre storica.

Mangabeira Unger, Roberto, *The Knowledge Economy*, Verso Books, London 2022:

costituisce il punto d'arrivo, nel merito della materia di questo volumetto, della riflessione di un giurista e teorico sociale brasiliano, che dallo straordinario palcoscenico di Harvard ha lanciato in tutto il mondo il movimento dei *critical legal studies*, prima reazione all'egemonia dell'economico sul giuridico nella dottrina statunitense.

Numerico, Teresa, *Big data e algoritmi. Prospettive critiche*, Carocci, Roma 2021:

il volume offre un'analisi utile e affidabile sui cosiddetti "bias" (pregiudizi) degli algoritmi.

O'Mara, Margaret, *The Code. Silicon Valley and the Remaking of America*, Penguin, New York 2020:

costituisce una storia ben contestualizzata, anche se a tratti leggermente celebrativa, dell'evoluzione tecnologica a trazione americana, soffermandosi sul ruolo della finanza e del complesso militare industriale.

Padoa Schioppa, Antonio, *Storia del diritto in Europa*, il Mulino, Bologna 2007:

è una introduzione chiara e colta allo sviluppo dei presupposti della tradizione giuridica occidentale.

Pašukanis Evgenij, *La teoria generale del diritto e il marxismo*, tr. it. PGreco, Sesto San Giovanni 2022:

costituisce la riflessione matura del massimo teorico giuridico sovietico, volta a smascherare l'ideologia borghese della soggettività e dell'autonomia del giuridico rispetto ai rapporti di forza economici.

Polanyi, Karl, *La grande trasformazione*, tr. it. Einaudi, Torino 2010:

costituisce la più classica e fortunata ricostruzione delle trasformazioni e delle invenzioni giuridiche che hanno dato vita al capitalismo e alla mercificazione, dal denaro alla terra, al lavoro.

Rodotà, Stefano, *Tecnologie e diritti*, II ed., il Mulino, Bologna 2021:

è l'opera di un grande giurista e uomo politico italiano che fin dai primi anni settanta rifletteva, in nostrana solitudine, risultando dotato di straordinaria preveggenza, su quanto la trasformazione tecnologica avrebbe impattato sul diritto e i diritti.

Varoufakis, Yanis, *Tecnofeudalesimo. Cosa ha ucciso il capitalismo*, tr. it. La nave di Teseo,

Milano 2023:

in questo libro l'ex ministro delle Finanze greco, autorevole economista accademico e leader politico, si misura sulle trasformazioni del neoliberismo dettate dall'evoluzione tecnologica e finanziaria, argomentando la tesi provocatoria della fine del capitalismo e della sua metamorfosi in neofeudalesimo.

Zuboff, Shoshana, *Il capitalismo della sorveglianza*, tr. it. Luiss U.P., Roma 2023:

costituisce l'analisi più intelligente e originale sul funzionamento e sulle motivazioni dell'economia dei big data e della sua vocazione predittiva. È stato il primo libro a spiegare l'argomento al mondo, in maniera semplice ma documentatissima, frutto di anni di osservazione diretta di quali fossero i flussi di profitto e rendita delle grandi piattaforme.

Indice

La fine del diritto

Introduzione

1. Nessuno è giudice di se stesso

2. Il libero arbitrio come presupposto giuridico

3. Ciò che faccio e ciò che sono. Il diritto e la maschera

4. Autonomia e autopoiesi del diritto

5. La grande sostituzione e il cambio di egemonia: socialismo o barbarie?

Epilogo

Note

Piccola guida bibliografica

Punti di riferimento

Copertina

Frontespizio

Colophon

Contenuti

Corrispondenze con pagine dell'edizione cartacea

5

6

7

9

10

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121

122

123

124

125

126